

# Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato da

## S.I.I. S.p.A.

(in seguito, per brevità, "SII" o "la Società")

Revisione			
Edi.	Rev.	Descrizione Revisione	Data
1	0	Prima stesura	23.06.2012
1	1	Revisione Modello: introduzione Art. 25 duodecies, recepimento modifiche agli artt.25 e 25-ter apportate dalla L.190/2012 (Legge Anti-Corruzione)	28.03.2013
1	2	Revisione Modello: recepimento modifiche agli artt. 25, 25-ter, 25-quinquies, 25-octies e 25-undecies	26.04.2016
1	3	Revisione Modello: recepimento modifiche agli artt. 24-bis, 24-ter, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-terdecies; introduzione dell'art. 25-terdecies e adeguamento alla legge 179/17 (tutela del segnalante)	04.09.2018
1	4	Revisione Modello: recepimento modifiche artt. 24 e 25 del D.lgs. 231 e indicate nell'analisi dei rischi di gennaio 2021. Introduzione delle famiglie di reato 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies.	28.04.2021

APPROVAZIONE		Data
Approvato dal Consiglio di Amministrazione		23.06.2012
Approvato dal Consiglio di Amministrazione		24.05.2013
Approvato dal Consiglio di Amministrazione		24.06.2016
Approvato dal Consiglio di Amministrazione		14.12.2018
Approvato dal Consiglio di Amministrazione		10.06.2021

**INDICE**

PARTE GENERALE.....	3
1 INTRODUZIONE.....	3
2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' .....	13
3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	17
4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	23
5 ORGANISMO DI VIGILANZA .....	24
6 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI .....	27
7 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI .....	28
8 SISTEMA DISCIPLINARE .....	29
9 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	31
PARTE SPECIALE.....	33

**ALLEGATI:****CODICE ETICO****ORGANIGRAMMA****DELEGHE E PROCURE****ELENCO DELLE PROCEDURE INERENTI IL D.LGS. 231 DEL 2001****VALUTAZIONI DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01****COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- Funzionigramma
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08)
- Procedure inerenti il D.Lgs. 231 del 2001

## PARTE GENERALE

### 1 INTRODUZIONE

#### *Il Decreto Legislativo n. 231/2001*

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti derivanti da reato ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni irrogabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24): Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto ab origine previsti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 d.l. 25 settembre 2001 n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della legge del 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta delle persone" ha inserito nel D.lgs. n. 231/01, l'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 "Reati di abuso di mercato" ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art.25-sexies (Abusi di mercato), i seguenti reati presupposto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58 del 1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58 del 1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.lgs. n.231 con l'art. 25-quater-1, quale reato presupposto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

La legge 3 agosto 2007, n.123 (articolo 9) ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art. 25 septies concernente gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati sono stati poi ripresi dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dall'art. 30 che indica come comportamento esimente l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 3l D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.lgs. n.231/01 l'articolo 25-octies che inserisce anche i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In particolare tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (secondo l'articolo 10 della legge n.146 del 16 marzo

2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. Per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati.

Alle integrazioni sopra riportate, si devono aggiungere gli interventi legislativi intervenuti ad ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: la legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. A seguire con l. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è stato introdotto l'art. 24-ter concernente i delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d. P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la l. 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", nel quale figurano quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Inoltre, la medesima legge ha inserito nel corpo del d. lgs. n. 231/01 l'art. 25 novies, "delitti in materia di diritto d'autore", nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis d.lgs. n. 231/01, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche la "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.) e "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.) .

Ancora, la l. 3 agosto 2009, n. 116 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale » ha inserito, art. 25-decies (corretto a seguito dell'introduzione dei reati ambientali), "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr., art. 377 bis c.p.)

In data 7 Luglio 2011, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo del Decreto Legislativo che modifica il D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione di reati ambientali. Il governo italiano ha così recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99 e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CEE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento. Nel D. Lgs. 231 è stato quindi inserito l'articolo Art. 25-undecies (Reati ambientali)

Le fattispecie di reato introdotte dal nuovo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate a rispondere sono:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;
- tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- rifiuti;
- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- emissioni in atmosfera
- sostanze lesive dell'ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012- amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene principalmente sul codice penale attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione) e mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite). Introduce inoltre una rilevante novità nel codice civile con il reato di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Riguardo al D-Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Il Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", interviene su codice penale principalmente attraverso:

- la modifica degli articoli 602-ter, 609-ter, 609-quinques, aumentandone le pene previste;
- l'introduzione dell'articolo 609-duodecies (circostanze aggravanti);
- l'introduzione dell'articolo 25bis nel DPR 313 del 14 novembre 2002 (certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro): richiede l'acquisizione del documento per le figure che svolgono attività con contatti diretti e regolari con minori.

Riguardo al D.Lgs.231/2001, ha introdotto anche i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25-quinques (Delitti contro la personalità individuale) introducendo il reato di "Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.)

La legge 186 del 15 dicembre 2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", interviene su codice penale principalmente attraverso:

- in relazione alle omesse dichiarazioni ex art. 4, co. 1 d.l. n. 167/1990, realizzate fino al 30 settembre 2014, la possibilità, entro il 30 settembre 2015, di una "collaborazione volontaria" che si sostanzia in una 'autodenuncia' e nel versamento all'Erario di quanto dovuto;
- l'inasprimento delle pene pecuniarie per i delitti di riciclaggio e reimpiego (articolo 648-bis e 648-ter);
- l'introduzione dell'articolo 648-ter (autoriciclaggio): l'obiettivo è punire chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto anche i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) introducendo il reato di "Autoriciclaggio" (art. 648-ter1 c.p.)

La legge 68 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", interviene su codice penale principalmente attraverso l'introduzione del Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente, che inserisce una serie di nuovi articoli che trattano principalmente i temi di "Inquinamento ambientale", "Disastro ambientale", "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", "Impedimento al controllo" e le relative conseguenze.

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25-undecies (Reati ambientali), con relative sanzioni, recependo gli articoli:
  - 452-bis "Inquinamento ambientale";
  - 452-quater "Disastro ambientale";
  - 452-quinques "Delitti colposi contro l'ambiente";
  - 452-sexies "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività";
  - 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette";
  - 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

La legge 69 del 27 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", interviene attraverso la modifica di:

- la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione;
- concussione
- altri aspetti legati alla criminalità organizzata.

Inoltre interviene sul Codice Civile attraverso:

- la modifica dell'art. 2621 "False comunicazioni sociali"
- l'introduzione dell'art. 2621-bis "Fatti di lieve entità";
- l'introduzione dell'art. 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità";
- la modifica dell'art. 2622 "False comunicazioni sociali delle società quotate".

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

ha modificato l'art. 25, 25-ter (Reati societari), con relative sanzioni, recependo le modifiche gli articoli 2621 e 2622 e introducendo l'articolo 2621-bis del Codice Civile.

Il D. Lgs. n°7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privati, mentre negli l'artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il D. Lgs 125/2016, entrato in vigore il 27 luglio dello stesso anno, ha modificato gli artt. 453 c.p. e 461 c.p.. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva. Entrambe le disposizioni citate sono richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) che viene quindi indirettamente modificato a sua volta.

La legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha sostituito l'art.603-bis del Codice Penale definendo in modo chiaro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato), attraverso la definizione dei reati relativi allo sfruttamento della manodopera in modo diretto o indiretto (tramite appalto a terzi di attività), definendo in modo chiaro i criteri di sfruttamento e rivedendo le pene applicate.

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- Ha modificato l'art.25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), aggiungendo questa nuova tipologia di reato, con le relative sanzioni applicabili.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236, in vigore dal 7 gennaio 2017, è stato inserito nel codice penale l'art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. E' stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art 416 comma 6 c.p., che in materia di 231/01 ha impattato nell'art.24-ter.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- Ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- Ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- Ha previsto le pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- Ha modificato le sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio

dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Il 29 dicembre 2017 entra in vigore la Legge 179 del 30 novembre 2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, che introduce per la prima volta in maniera organica una disciplina sul *whistleblowing* ed inserisce regole restrittive sull'identità del segnalante, che non può mai essere rivelata. L'introduzione della L. 179/17 *“ha modificato l'art. 6 del d.lgs.231/01 introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. In particolare il c. 2-bis prevede che i modelli di organizzazione debbano contenere:*

- uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali") e l'articolo 1 della L. 625/1979 (richiamato nell'articolo 25-quater *“Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico”*).

Inoltre, vengono modificati: l'articolo 601 del codice penale (Tratta di persone) introducendo pene per equipaggio, ufficiale e comandante di navi utilizzate per la tratta delle persone, l'articolo 601-bis (traffico di organi prelevati da persona vivente) introducendo pene per chi svolge opera di mediazione nel traffico di organi.

Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice Penale: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"), 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e dall'art. 270-bis.1.

Le disposizioni modificate impattano negli artt. 24-ter e 25 quinquies del D.lgs. 231/01.

Il 03 maggio 2019 è stata approvata la legge 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

All'interno del cd. "Decreto fiscale 2020" (D.L. 26.10.2019, n. 124) è stata prevista l'introduzione dei reati tributari all'interno del perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quinquiesdecies). In particolare, in caso di commissione di reati tributari, tale responsabilità viene prevista per l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ed estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

Nel 6 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF): tale decreto attuativo ha un notevole impatto sul diritto penale d'impresa, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reati tributari e di reati contro la pubblica amministrazione, e comporta importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare, si osserva innanzitutto che vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.24 D.Lgs. 231/01;
- il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.25 D.Lgs. 231/01;
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000, l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01
- introducendo la famiglia di reato relativa ai reati di contrabbando (di cui al D.P.R. n. 43/1973) ex art.25- sexiesdecies D. Lgs. 231/01.

Infine, il decreto sopracitato ha modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/ ora denominato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*" e l'art. 25 del D.lgs. 231/01 oggi denominato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio*"

### Scopo e principi del Modello Organizzativo

Scopo del presente Modello Organizzativo è quello di costruire un sistema strutturato e organico di protocolli nonché di predisporre attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente proceduralizzazione delle stesse, il Modello si propone la finalità di:

- rafforzare la propria determinazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole e ribadire che ogni forma di comportamento illecito viene fortemente condannata da SII in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SII nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito da cui può derivare non soltanto una responsabilità personale (sia essa di natura civile, penale, amministrativa, disciplinare) ma anche una responsabilità diretta in capo alla Società.

Sotto un profilo metodologico, i criteri che reggono la costruzione e l'attuazione del Modello sono:

- la mappatura delle "aree di attività a rischio", vale a dire quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici **protocolli** volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la specificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'affidamento all'**Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e destinatario delle informazioni provenienti dalle strutture amministrativo-finanziarie della Società, di compiti di supervisione sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'adozione di un **sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello;
- l'applicazione del **Codice Etico** che prevede l'insieme dei principi fondamentali di comportamento della Società e dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori nell'esercizio di tutte le attività;
- l'attività di **diffusione e formazione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti.

L'art. 6 del D.lgs 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categorie, comunicati al Ministero della Giustizia ed approvati dallo stesso.

Per questo motivo, per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" proposte da CONFINDUSTRIA, secondo l'ultimo aggiornamento redatto nel marzo 2014, approvato dal Ministro della Giustizia.

## 2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

La S.I.I. S.p.A. nasce nell'anno 2000 dalla trasformazione del Consorzio Idrico del Biellese e del Vercellese la cui origine risale alla seconda metà degli anni '50 su iniziativa di più di 30 Comuni delle attuali Provincie di Biella e Vercelli.

Il capitale sociale è di Euro 130.569,40 ed è suddiviso in numero 251.095 azioni del valore nominale di Euro 0,52.

La compagine azionaria è composta dai Comuni, possessori di azioni in proporzioni molto differenti tra loro (da 1 azione a 23.053 azioni), che detengono circa il 47% del capitale e delle azioni (rispettivamente pari a 61.308€ e 117.900 azioni), il Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese con una quota pari al 33% del capitale e delle azioni (rispettivamente pari a 43.158,96€ e 82.998 azioni) e la società SMA Torino S.p.A. con il 20% del capitale e delle azioni (rispettivamente pari a 26.102,44€ e 50.197 azioni).

La società amministra i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione agli utenti di 50 Comuni dell'ATO n. 2 Piemonte ed ha un patrimonio di opere di approvvigionamento idropotabile – realizzato nell'ultima metà del secolo scorso – che costituisce ancora oggi l'asse portante del proprio acquedotto che si sviluppa attraverso un complesso schema idrico che interconnette sorgenti, acque superficiali, invasi e falde profonde.

L'obiettivo della società è assicurare agli utenti, con efficienza e qualità, la fornitura di acqua e l'insieme dei servizi relativi alla captazione, all'uso, alla raccolta, alla depurazione dei reflui alla restituzione delle acque di scarico garantendo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

### Oggetto Sociale

La società opera prioritariamente nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalle Leggi n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni. La società potrà altresì operare in servizi ad essi affini o complementari, tra cui l'approvvigionamento idrico dei Comuni e di altre realtà pubbliche e private.

Nell'espletamento dello scopo sociale essa potrà quindi, in particolare:

1. realizzare e gestire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili, industriali e zootecnici;
2. gestire opere già esistenti o realizzate da terzi, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;
3. realizzare e gestire reti o collettori fognari ed i relativi impianti di depurazione secondo quanto previsto dalle leggi di settore e dalle direttive delle autorità competenti;

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, sia che le stesse comportino una responsabilità limitata sia che le stesse comportino una responsabilità illimitata.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

## *Corporate Governance della Società*

La Governance di SII è basata su un modello in cui la gestione aziendale è affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sono attribuite al Collegio Sindacale.

### **I Soci**

Alla società possono partecipare le Amministrazioni Comunali interessate dalla gestione del servizio idrico integrato o di segmenti di esso nonché quelle che fruiscono dell'approvvigionamento all'ingrosso, così pure gli altri enti locali, istituti, società di strutture pubbliche e similari, o altri enti interessati per territorio. Possono inoltre aderire società aventi oggetto simile o loro organizzazioni territoriali o di categoria o consorzi da esse stesse costituiti.

### **Il Consiglio di Amministrazione (CdA)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, secondo la determinazione fatta dall'assemblea ordinaria (ad oggi sono in carica 5 amministratori).

I consiglieri possono essere anche non soci. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo di tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti concernenti la gestione della Società che non siano riservati per legge all'assemblea.

La nomina degli amministratori avviene con la seguente procedura:

- ogni azionista potrà presentare una lista di uno o più candidati (al massimo tanti quanti sono quelli da nominare), contraddistinti da numeri crescenti;
- la stessa lista può essere presentata anche da più di un'azionista, in questo caso ciascuno risulta essere promotore della lista medesima;
- i promotori di ogni lista devono presentare la stessa alla Società tramite raccomandata A.R. da cui si possa desumere l'avvenuto ricevimento entro il termine perentorio delle ore 12:00 del terzo giorno antecedente la data dell'assemblea ove all'ordine del giorno sia prevista la nomina degli amministratori;
- ogni candidato potrà partecipare ad un'unica lista;
- ogni azionista potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre sino al numero pari a quello dei consiglieri da nominare;
- i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti, fatto salvo quanto indicato successivamente, i candidati che, considerate tutte le liste congiuntamente, avranno ottenuto i quozienti più elevati;
- almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri è riservata a candidati delle persone giuridiche pubbliche o di interesse pubblico, pur se di diritto privato. Qualora, pertanto, con l'applicazione della suddetta procedura non si giungesse a tale risultato, si provvederà a sostituire il candidato risultante eletto con il quoziente minore e non indicato dai soci di cui sopra, con il primo dei non eletti avente viceversa il requisito richiesto, e così via.
- la revoca di tali amministratori può essere disposta solo dalle persone giuridiche pubbliche che hanno provveduto ad indicarle. In tali casi, qualora la lista sia stata presentata da più di un soggetto, la revoca è disposta solo con l'accordo della maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci proponenti.

Gli amministratori cessano dal loro incarico per scadenza del termine, dimissioni, revoca o decadenza. Si applicano in questi casi le norme previste dalla legge in vigore.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale della Società che, pur senza diritto di voto, ha diritto di far risultare le proprie dichiarazioni dal verbale.

Delle sedute del Consiglio il Segretario redige verbale da cui emergano le presenze, gli interventi ed il deliberato.

Il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, viene di norma approvato nella seduta immediatamente successiva oppure al termine della seduta medesima, nei casi di urgenza od opportunità.

### Il Presidente

Il Consiglio o l'assemblea, ove questi non vi abbia provveduto, nomina, tra i suoi componenti, il Presidente. Può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione;
- provvede affinché i consiglieri dispongano tempestivamente, su richiesta, delle informazioni necessarie relativamente alle materie iscritte all'ordine del giorno.

### Il Direttore Generale

Il Consiglio nomina il Direttore Generale scelto tra soggetti di comprovata esperienza nelle specifiche materie dell'oggetto sociale, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Al Direttore Generale potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti ed ha il compito di dirigere l'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione all'interno della propria riunione del **18 febbraio 2011** individua nella figura del Direttore Generale (Ing. Alessandro Iacopino) il Datore di Lavoro e il Responsabile del trattamento dei dati e conferisce i poteri di cui alla Procura del **28.3.2011**

Il Consiglio di amministrazione all'interno della propria riunione del **4 maggio 2012** ha provveduto ad un adeguamento dei poteri del Direttore Generale (Ing. Alessandro Iacopino) di cui alla Procura del **28.05.2012**

### Procuratori

Il Direttore Generale all'interno dei poteri concessigli a sua volta conferisce, tramite procura del 06/11/2017:

- alla Dottoressa **Francesca D'Addesio**: i poteri di rappresentare la Società, per il settore di cui è responsabile, nelle comunicazioni con Enti, partecipare alle conferenze dei servizi e impegnare la Società all'interno dei limiti previsti nella procedura acquisti, abbia cura e segua la manutenzione

e l'esercizio dei beni immobili detenuti, in gestione e/o in concessione dalla Società in modo da garantirne il regolare funzionamento e prevenire ogni situazione di pericolo o violazione di legge

- al Dottor **Marco Polelli**: i poteri di rappresentare la Società, per il settore di cui è responsabile, nelle comunicazioni con Enti, partecipare alle conferenze dei servizi e impegnare la società all'interno dei limiti previsti nella procedura acquisti, abbia cura e segua la manutenzione e l'esercizio dei beni immobili detenuti, in gestione e/o in concessione dalla Società in modo da garantirne il regolare funzionamento e prevenire ogni situazione di pericolo o violazione di legge
- al Geometra **Samuele Casalotti** (Servizio clienti): i poteri relativi agli acquisti e sottoscrizione di contratti relativamente agli ambiti e agli importi evidenziati in procura, alla gestione dei reclami degli utenti, alla gestione degli incassi e per rappresentare la società negli ambiti di competenza; abbia cura e segua la manutenzione e l'esercizio dei beni immobili detenuti, in gestione e/o in concessione dalla Società in modo da garantirne il regolare funzionamento e prevenire ogni situazione di pericolo o violazione di legge
- al Dottor **Fabrizio Nalesso** (Laboratorio): i poteri relativi agli acquisti e sottoscrizione di contratti relativamente agli ambiti e agli importi evidenziati in procura e per rappresentare la società negli ambiti di competenza, abbia cura e segua la manutenzione e l'esercizio dei beni immobili detenuti, in gestione e/o in concessione dalla Società in modo da garantirne il regolare funzionamento e prevenire ogni situazione di pericolo o violazione di legge

Alla data di redazione del presente documento il Dottor Polelli è il **Responsabile Tecnico** della Società.

Per una più dettagliata lettura delle procedure e delle deleghe si rimanda ai documenti in allegato al presente Modello Organizzativo.

Il **Collegio Sindacale** è costituito da tre membri effettivi (uno dei quali con funzione di Presidente) e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea; i sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento ed esercita il controllo contabile, così come disciplinato dall'articolo 2409-ter del Codice Civile.

I suoi doveri ed i suoi poteri sono regolati dalla legge, cui pertanto si rinvia.

### *Regole e Sistemi di Gestione*

---

SII adotta un'organizzazione fortemente orientata ad assicurare il rispetto di leggi e norme dello Stato Italiano e i regolamenti interni.

SII si è inoltre certificata ISO 9001 dal novembre 2008 e OHSAS 18001 dal 2016 (nel 2019 ha effettuato il passaggio dalla norma OHSAS 18001 alla norma UNI EN ISO 45001) e ciò implica un costante impegno della Società per rispettare regole e parametri contenuti nel sistema di gestione della Qualità.

Il Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 prevede procedure anche in ambito ambientale.

Da gennaio 2021 la Società ha accreditato il laboratorio interno secondo la norma UNI EN ISO 17025.

### 3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### *Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello*

SII è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di SII ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate (tra le quali quelle dei sistemi di gestione integrata ISO 9001, ISO 45001 e ISO 17025) alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di SII, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, SII ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione di SII, considerato che la prima adozione del Modello è avvenuta nel 2012, ha deciso di effettuare una mappatura completa delle attività per confermare la validità delle misure messe in atto e delle aree di rischio già presenti nel Modello stesso e valutarne di nuove.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

#### *Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro per la redazione del Modello*

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed a quanto già indicato al capitolo 1, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- creazione di un gruppo di lavoro composto dal Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza, dall'addetta ufficio QAS, dall'ASPP e dai Consulenti;
- definizione della metodologia per eseguire l'analisi dei rischi;
- individuazione delle attività aziendali "sensibili" dove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
  - analisi dei documenti identificativi della Società: statuto, deleghe e procure, poteri, organigrammi;
  - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: regolamenti, procedure qualità, procedure sicurezza, Modello, Codice Etico ecc.;
  - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;

- identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto alla data di redazione dell'analisi dei rischi;
- valutazione del livello del rischio intrinseco (legato all'attività svolta dalla Società) ed attuale (tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società);
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
- condivisione dell'analisi rischi e protocolli con il Management;
- Verifica dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
  - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
  - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- configurazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello (già eseguita nella prima stesura del Modello);
- verifica ed aggiornamento dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

### Mappatura delle aree di rischio

La Società ha eseguito l'analisi dei rischi nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021. Il risultato del lavoro è allegato al Modello, dal quale risulta che alcune famiglie di reati, contenute nel d.lgs.231/01, sono state considerate potenzialmente applicabili ed altre inapplicabili per la Società.

L'esito dell'analisi è sintetizzato in una prima tabella dove viene riportata la valutazione del rischio per famiglie di reati, che ha una funzione riepilogativa e riporta il valore di rischio intrinseco delle famiglie di reato.

La scala di valori utilizzata per la valutazione del rischio è così composta: N/A=Non Applicabile; B=Basso; M=Medio; A=Alto. Alla famiglia è assegnato il valore di rischio più alto che è stato dato ai singoli reati della famiglia. Per tutte le famiglie di rischio Non Applicabili ovvero con rischio Basso è stata riportata nota esplicativa.

Il livello di rischio indicato nella prima tabella, di seguito riportata, è quello intrinseco all'attività, cioè senza considerare le misure di mitigazione poste in atto dalla Società.

**Tabella 1 Mappatura dei rischi per famiglie di reati ex d.lgs. 231/01**

<b>Reato - famiglia di reati</b>	<b>Livello di Rischio</b>	<b>Note-Considerazioni</b>
ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico	<b>M</b>	VEDI TABELLA 2 Art. 24 D.lgs. 231/01

Tabella 1 Mappatura dei rischi per famiglie di reati ex d.lgs. 231/01

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	B	<p><b>Reati ipotizzabili:</b> È ipotizzabile in via ipotetica la falsificazione di documenti informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.) associato ai seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.).</li> <li>- Falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)</li> <li>- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.).</li> <li>- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)</li> <li>- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).</li> </ul> <p><b>Aree a rischio</b> Gestione pareri preventivi per autorizzazioni, gestione archivi (es. verbali RUP, contabilità di cantiere, verbali commissioni gara, dichiarazioni all'agenzia dell'entrate, ecc.).</p>
ART. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	B	<p><b>Reati ipotizzabili:</b> È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p><b>Aree a rischio</b> Gestione dei finanziamenti pubblici, gestione delle consulenze.</p>
ART. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (compreso artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.)	M	VEDI TABELLA 2 Art. 25 D.lgs. 231/01
ART. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	N/A	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte dalla Società, che non possono avere attinenza con i reati previsti da quest'articolo.
ART. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	B	<p><b>Reati ipotizzabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517 c.p.)</li> </ul> <p>Gli altri reati non sono applicabili alla Società, in quanto l'attività che SII svolge non è in un mercato concorrenziale.</p> <p><b>Aree a rischio</b> Gestione acquedotto e gestione analisi acqua potabile; progettazione; lettura contatori e bollettazione.</p>

Tabella 1 Mappatura dei rischi per famiglie di reati ex d.lgs. 231/01

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-ter - Reati societari	B	<p><b>Reati ipotizzabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati di bilancio;</li> <li>• fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);</li> <li>• impedito controllo (art. 2525 c.c.);</li> <li>• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.)</li> <li>• Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</li> </ul> <p><b>Aree a rischio</b> Controlli del revisore dei conti; redazione del bilancio, rendicontazioni periodiche, gestione controlli ANAC (ex AVCP), gestione comunicazioni con il garante privacy, gestione rapporti con ARERA.</p>
ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A	Considerate le attività di SII, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A	Considerate le attività della Società, i reati previsti in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	B	<p><b>Reati ipotizzabili</b> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</p> <p><b>Aree a rischio</b> Redazione dei contratti con fornitori di lavori e servizi; controlli in fase di esecuzione di lavori e servizi sul personale utilizzato dalla ditta esecutrice.</p>
ART. 25-sexies - Abusi di mercato	N/A	Stante le attività di SII, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile. Infatti si ritiene che i vertici della Società, non possano entrare in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre SII non ha partecipazioni in Società emittenti strumenti finanziari e non emette strumenti finanziari.
ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	A	VEDI TABELLA 2 Art. 25-septies D.lgs. 231/01
ART. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	B	<p><b>Reati ipotizzabili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</li> </ul> <p><b>Aree a rischio</b> Qualifica/scelta dei fornitori; acquisto di beni; contabilizzazione di fatture emesse o ricevute; gestione dei cespiti, gestione dei pagamenti in contanti dalle utenze.</p>

Tabella 1 Mappatura dei rischi per famiglie di reati ex d.lgs. 231/01

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	B	<b>Reati ipotizzabili</b> Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. 633/41). Utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi. <b>Aree a rischio</b> Gestione delle strutture informatiche della Società utilizzo di software per svolgere le attività di SII.
ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	<b>Reati ipotizzabili</b> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) <b>Aree a Rischio</b> Gestione del personale, gestione delle attività di controllo da parte dell'autorità competente in fase di indagine; gestione dei procedimenti penali, civili ed amministrativi nei confronti del Società.
ART. 25-undecies – Reati ambientali	M	VEDI TABELLA 2 Art. 25-undecies D.lgs. 231/01
ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	B	<b>Reati ipotizzabili</b> Disposizioni contro l'immigrazione clandestine (art. 22 D.lgs. 286/98). <b>Aree a rischio</b> Assunzione del personale extracomunitario, gestione degli scadenzari e aggiornamento dei permessi di soggiorno, gestione dei contratti con ditte per servizi e lavori.
Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	N/A	Considerate le attività della Società, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	N/A	Considerate le attività della Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	M	VEDI TABELLA 2 Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01
Art. 25-sexiesdecies – Reati di contrabbando	N/A	Considerate le attività della Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	N/A	Considerate le attività della Società e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

Per le famiglie di reato che hanno un valore Medio (M) o Alto (A) si analizzano in dettaglio le modalità con le quali i reati potrebbero essere commessi. Tale analisi è riportata in una **seconda tabella** (una per ogni famiglia di reato) dove viene valutato il rischio intrinseco (R) e il rischio attuale (RA) per ogni singola attività.

Il valore di rischio attribuito a queste famiglie nella tabella 1 è lo stesso dell'attività di rischio intrinseco con punteggio più alto della famiglia della seconda tabella.

Il rischio intrinseco (R) è calcolato come il prodotto della probabilità intrinseca (P) che l'evento si verifichi per l'impatto intrinseco (I) che tale evento ha sul Società, cioè:

$$R=P*I$$

Mentre il rischio attuale (RA) è calcolato come il prodotto della probabilità attuale (PA) che l'evento si verifichi per l'impatto (I) che tale evento ha sul Società, cioè:

$$RA=PA*I$$

Nel caso in cui un reato non fosse applicabile alla Società e quindi il rischio non fosse misurabile, sarà indicato N/A e verrà indicata la motivazione per la quale si ritiene non applicabile il reato.

Di seguito la scala di valori utilizzati per la **Probabilità (P e PA)** e per l'**Impatto (I)**:

#### Scala di valori per la P (sia intrinseca che attuale)

1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente probabile

#### Scala di valori per la I

1	Lieve
2	Rilevante
3	Critico
4	Molto Critico

A livello metodologico, la Società, ha deciso di considerare l'impatto sempre Molto Critico (4) dato che, in caso di processo per responsabilità amministrativa, SII avrebbe un danno reputazionale importante e conseguenze economiche non irrilevanti.

Di seguito si riportano, pertanto, i valori e i livelli di rischio che si possono ottenere dall'analisi dei rischi dell'attività:

#### Scala di valori del Rischio (sia intrinseco che attuale)

4	Basso
8	Medio
12 - 16	Alto

### Destinatari del presente Modello Organizzativo

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente di SII, agli amministratori, ai sindaci ed a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con SII.

### Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi

Il presente modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti elencati e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi il segretario dell'OdV cura l'archiviazione e l'aggiornamento di tutti i documenti allegati al presente Modello.

Il Modello è composto da una parte generale ed una parte speciale nella parte speciale sono riportate tutte le famiglie di reato applicabili a SII. Per ogni famiglia i reati non applicabili sono indicati con "N/A".

## 4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
  - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- **suddivisione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma generale
- Deleghe e procure
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

## 5 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, il Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per un periodo di tre anni, e comunque in *prorogatio* fino a nomina del nuovo organismo, ed è rinnovabile.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza**: i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da SII, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale, composta di tre membri che garantiscono in forma collegiale i requisiti sopra indicati;
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
  - a) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
  - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
  - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. Tale relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione.

#### Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un **efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei

modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente e potrà essere chiamato a riferire dal Consiglio di Amministrazione.

#### Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve stabilire quali informazioni ricevere e con quale frequenza, al fine di essere mantenuto aggiornato sull'andamento dei processi a rischio. Tali informazioni sono riportate in apposito regolamento redatto dall'Organismo di Vigilanza e distribuito ai Responsabili. Tutti i Responsabili devono inviare i documenti richiesti all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica [flussi231@siispa.it](mailto:flussi231@siispa.it).

Inoltre, tutti gli amministratori, membri del collegio sindacale, dirigenti, e dipendenti e collaboratori di S.I.I. S.p.A. devono prontamente comunicare all'Organismo di Vigilanza, preferibilmente in forma non anonima, tramite la casella di posta elettronica [odv@siispa.it](mailto:odv@siispa.it) :

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto al Decreto.
- ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, delle procedure collegate e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- eventuali giudizi e/o valutazioni in ordine alla inidoneità, inefficacia del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- l'avvenuta richiesta di assistenza legale da parte della Società, dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto.
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

#### Tutela del segnalante

Le modalità di contatto con l'OdV sono state comunicate a tutto il personale dipendente attraverso

apposita nota scritta.

Gli indirizzi di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza sono su dominio della Società e le password sono conosciute solo dai membri dell'OdV. Tutte le segnalazioni inviate alle caselle di posta elettronica saranno re-inoltrate alle mail personali dei membri dell'OdV che avranno cura di mantenere la segretezza delle informazioni di cui verranno a conoscenza.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza sostituire la password di accesso all'indirizzo di posta elettronica con la frequenza ritenuta più opportuna.

L'Organismo di Vigilanza deve agire in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e del personale accusato con dolo o colpa grave.

L'art.6 c. 2-quater del D.Lgs.231/01, modificato con la L.179 del 2017, precisa inoltre come il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come sono nulli i mutamenti di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Nel medesimo comma è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Per l'archivio elettronico dei documenti dell'OdV, la Società mette a disposizione apposito hard disk esterno, sul quale il segretario salverà i verbali dell'OdV (comprese le bozze). L'hard disk sarà conservato a cura del segretario, che provvede anche agli opportuni back-up.

Per quanto concerne l'archivio della documentazione cartacea (tra cui verbali ispettivi, istruttorie, raccolta di segnalazioni, mail ecc.) la Società mette a disposizione apposito armadio dotato di chiave. Nello stesso armadio sarà custodito anche l'hard disk. La chiave dovrà essere custodita da un membro dell'OdV e dal segretario e dal RPTC.

## 6 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

### *Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti e per i somministrati*

Spetta a ciascun responsabile di ufficio di SII rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta ai Responsabili delle aree e degli uffici oppure al Datore di lavoro in funzione della dipendenza gerarchica rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle unità organizzative alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

### *Rilevazione delle violazioni per i collaboratori*

Spetta a ciascun responsabile di ufficio e a ciascuna responsabile di area (incluso il Datore di lavoro)

rilevare eventuali violazioni del presente Modello organizzativo e Codice etico da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

### *Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali*

Eventuali violazioni al presente Modello organizzativo ed al Codice etico poste in essere dagli Amministratori, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al presidente del Collegio Sindacale. Qualora la violazione fosse effettuata da membri del Collegio Sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza dell'Assemblea dei soci per il tramite del CdA.

## **7 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI**

### *Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti*

L'OdV, con l'eventuale collaborazione di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente capitolo 6, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente con l'intesa con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria dell'istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

### *Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali*

L'OdV, con l'eventuale collaborazione di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente capitolo 6, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente modello Organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente con l'intesa con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

### *Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti*

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al Direttore Generale il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 8.

Per l'ipotesi di violazione commessa dalla Direzione Generale propone al Presidente del CdA e per ipotesi di violazione dal CdA, al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa da membri del Collegio Sindacale, l'OdV propone i provvedimenti all'Assemblea dei Soci, per il tramite del CdA.

## **8 SISTEMA DISCIPLINARE**

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso come, a puro titolo di esempio, le violazioni alla riservatezza delle segnalazioni così come la violazione dell'identità del segnalante (e la discriminazione dello stesso) o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Il sistema disciplinare viene costantemente controllato dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale della collaborazione del Responsabile delle risorse umane.

Spetta al Responsabile della gestione del personale, eventualmente supportato da consulenti esterni, l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare per il personale e in accordo con il Legale Rappresentante e il Datore di lavoro l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

### *Sanzioni per i lavoratori dipendenti*

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) unico GAS ACQUA, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di

- precedenti disciplinari (o non) del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
  - alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
  - alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari:

#### Rimprovero verbale o scritto

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

#### Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL Unico GAS ACQUA

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società nei confronti dei propri dipendenti;

#### Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL Unico GAS ACQUA

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della Società;
- effettua segnalazioni infondate con colpa grave.

#### Licenziamento per giusta causa

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto;
- effettua ripetute segnalazione infondate con colpa grave;
- violi le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle;
- effettua discriminazioni nei confronti del segnalante;
- effettua segnalazioni infondate con dolo.

### *Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti*

---

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello organizzativo o dal Codice etico, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Confservizi.

In ogni caso, per le stesse violazioni commesse da un dirigente, si applicheranno provvedimenti uguali o più severi rispetto a quelli applicati ad un dipendente non dirigente.

### *Misure nei confronti degli Amministratori*

---

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio dei Sindaci che provvederà ad assumere le opportune iniziative quali la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

### *Misure nei confronti dei Sindaci*

---

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà, per tramite del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci la quale prenderà gli opportuni provvedimenti in merito, come ad esempio la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci al fine di definire le misure più idonee da adottare.

### *Misure nei confronti di Collaboratori esterni e fornitori*

---

Ogni grave comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e, per quanto applicabile, con il Modello Organizzativo, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali per i collaboratori esterni e comunque per i fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo.

## **9 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### *Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati*

---

SII dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite la rete intranet aziendale.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, SII intende attuare l'attività formativa strutturata, **sistematica e obbligatoria** di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in SII agiscono per conto di essa.

**Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con SII** (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- il Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso ogni due anni, consegna di una nota di richiamo sul tema Codice Etico e Modello Organizzativo.

**Formazione rivolta alle Direzioni, ai Responsabili degli uffici e al personale operante nelle aree sensibili** (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'OdV e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo del management

La formazione per i neoassunti dovrà avvenire al massimo entro 6 mesi dall'assunzione.

Successivamente, con cadenza almeno biennale o qualora intervengano variazioni significative dei protocolli, è previsto un intervento di aggiornamento che tratti i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo;
- conseguente modifica di Procedure/protocolli;
- sintesi dei risultati degli audit eseguiti dall'OdV;
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal Responsabile del Sistema di gestione Integrata Qualità-Sicurezza e Ambiente.

## PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di individuare ed analizzare le aree di rischio che sono suscettibili di reati previsti dal D.Lgs 231/2001 all'interno di SII.

I reati citati dal D.Lgs. 231/01, quando ritenuti potenzialmente commissibili, sono associati allo scenario che si realizzerebbe e alle figure della Società che potrebbero essere coinvolte. A questo riguardo è individuato il responsabile dell'area, ma si intendono inclusi anche tutti i collaboratori che operano sotto la sua direzione.

Per ogni fattispecie di reato applicabile a SII vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D.Lgs. 231/01, illustrando così i principi generali a cui le figure coinvolte devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

Gli aspetti operativi (protocolli) conseguenti all'applicazione di tali principi, ove necessario, trovano riscontro, in modo maggiormente dettagliato, nelle procedure aziendali. Queste ultime saranno redatte a cura dei rispettivi Responsabili in termini coerenti con l'attuale disciplina generale in materia di "Gestione della documentazione", salvo il dovere di informazione all'Organismo di Vigilanza.

<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	<b>Rev. 4</b>	<b>Data 10/06/2021</b>
--	---------------	------------------------

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24) – RISCHIO MEDIO**

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (316 ter c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.</p> <p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si ottengano contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi da un ente pubblico</p> <p><b>Truffa (640 c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si induca taluno in errore procurando a sé (o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi.</p>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (316 ter c.p.) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</b></p> <p><b>Per i contributi / finanziamenti a beni e servizi:</b> Il reato potrebbe verificarsi nel caso di contributi ricevuti direttamente da parte della Pubblica Amministrazione (Regione, Enti Locali, ...) e anche per il tramite del coordinamento dell’AATO.</p> <p><b>Rispetto a contributi formativi:</b> il reato potrebbe prodursi nell’ambito dei contributi formativi degli Enti (per es. Inail) della Regione, della Comunità Europea ma anche attraverso l’utilizzo dei fondi dirottati a fini formativi (per. es. Fondimpresa, a cui SII è iscritta).</p> <p><b>Truffa (640 c.p.)</b> I reati potrebbero verificarsi nel caso di volontaria falsa comunicazione di dati prodotti e modificati per arrecare vantaggio a SII (risparmi in trattamenti, continuazione operatività) truffando le Autorità.</p>	<p>Direttore Generale Responsabile Amministrativo Responsabile gestione del personale Responsabile Tecnico Responsabile Pianificazione Controllo</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p><b>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (316 ter c.p.)</b></p> <p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</b></p>		

Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al Direttore Generale, ai Responsabili ed ai loro collaboratori di:

1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi
2. garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni
3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra tutte le dichiarazioni necessarie per la richiesta di contributi di qualunque natura, per la loro rendicontazione e per la successiva erogazione, devono essere sottoscritte e motivate:

- a) I Responsabili degli uffici verificano la documentazione tecnica ed economica redatta dal proprio ufficio per presentare la domanda di contributo/erogazione di finanziamento apponendo la propria firma;
- b) il Direttore Generale, nel sottoscrivere l'istanza di finanziamento all'Ente Preposto, autorizza la richiesta di partecipazione/erogazione attestando la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate per ottenere l'erogazione richiesta;
- c) la richiesta di finanziamento è vistata da un Consigliere appositamente delegato, nel caso che il ruolo di DG e di Responsabile dell'Ufficio vengano ricoperti dalla stessa persona;
- d) infine il Direttore Generale provvede all'invio della domanda con la Sua firma e i Responsabili degli uffici richiedenti i contributi archiviano la documentazione;
- e) il Direttore Generale informerà l'OdV ad ogni richiesta o percezione di contributi tramite comunicazione scritta.

In aggiunta il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche su contributi ricevuti all'interno dei propri compiti di controllo.

L'iter di cui sopra è da prevedere anche nel caso di agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di un bene/ o a specifiche spese sostenute.

#### **Truffa (640 c.p.)**

Il processo di redazione ed invio dei report/delle informazioni destinati agli Enti pubblici deve prevedere che:

- i Responsabili degli uffici verificano la documentazione tecnica ed economica redatta dal proprio ufficio ed inviano mail alla segreteria per approvare l'invio tramite Pec ai diversi Enti firma;
- il Direttore Generale, nel sottoscrivere la nota di trasmissione delle informazioni/report all'Ente Preposto, attesta la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate;
- la nota di trasmissione dei dati (oppure i report cartacei) è vistata da un Consigliere appositamente delegato, nel caso che il ruolo di DG e di Responsabile dell'Ufficio vengano ricoperti dalla stessa persona;

SII S.p.A. ha inoltre previsto di:

**Modello di organizzazione, gestione e controllo****Rev. 4****Data 10/06/2021**

- inserire nel proprio codice etico espliciti riferimenti a norme di comportamento per i collaboratori e dipendenti da tenersi con la Pubblica Amministrazione.
- definire regole di comportamento rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Malversazione a danno dello Stato (316 bis c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate</p>	<p>Tale reato potrebbe prodursi nel caso di effettuazioni di spese per acquisto di beni o servizi non riferibili alla corretta destinazione d'uso dopo aver ricevuto somme a titolo di contributo/finanziamento pubblico per attività formative, progetti o acquisto di beni</p> <p>Altra situazione nella quale il reato di malversazione potrebbe prodursi è quella in cui la Società accordasse varianti al progetto a titolo oneroso o riserve, attraverso accordi bonari alle ditte incaricate dei lavori per eseguire lavori non previsti nel finanziamento.</p>	<p>Direttore Generale Responsabile Amministrativo Responsabile gestione del personale Responsabile Tecnico Responsabile Pianificazione Controllo</p>

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al Direttore Generale, ai Responsabili ed ai loro collaboratori di:

1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi
2. garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni
3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse

**Rendicontazione dei lavori**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, deve sussistere corrispondenza tra la destinazione d'uso dei fondi erogati/ricevuti e le voci di spesa corrispondenti alla richiesta fatta.

In particolare tutti i costi sostenuti a fronte dei contributi o le spese per l'acquisto di beni o di servizi finanziati con fondi pubblici:

- devono essere "consuntivati" con codice univoco corrispondente allo specifico contributo (CIG/CUP)
- devono poter essere facilmente "auditabili" e quindi adeguatamente archiviati

Inoltre il processo prevede che:

- il Responsabile del Procedimento (o il responsabile dell'acquisto, nel caso di finanziamenti non collegati a lavori, servizi e forniture pubbliche), nel sottoscrivere il rendiconto per l'erogazione delle singole tranche del finanziamento verifica la congruità e la pertinenza di ciascuna spesa indicata, nonché la presenza del CIG su ogni documento di spesa;
- il Direttore Generale, nel sottoscrivere la nota di trasmissione del rendiconto all'Ente Preposto, attesta la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate;
- la nota di trasmissione del rendiconto (oppure il rendiconto medesimo) è vistato da un Consigliere appositamente delegato, nel caso che il ruolo di Responsabile del Procedimento (o il responsabile dell'acquisto, nel caso di finanziamenti non collegati a lavori, servizi e forniture pubbliche), corrisponda con il Direttore Generale

La verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti al contributo / finanziamento può essere effettuata dall'OdV così come anche il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche sui contributi ricevuti all'interno dei propri compiti di controllo.

**Gestione delle varianti e degli accordi bonari**

Per la gestione di varianti e accordi bonari SII applica quanto definito dal codice degli appalti D.lgs. 50/16 e quanto definito nel bando da parte dell'Ente erogatore.

Le varianti sono valutate in contraddittorio tra la DL e il RUP.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deputato, sentito RUP e DL, per accordare alle ditte incaricate dei lavori varianti o accordi bonari.

DL e/o il RUP hanno l'obbligo di comunicare all'OdV eventuali richieste di varianti in corso d'opera o accordi bonari. L'OdV può verificarne l'iter di approvazione.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Frode informatica (640 ter c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.</p>	<p>Tale reato potrebbe prodursi nel caso di deliberata modifica di informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione su supporto elettronico, con alterazione dell'archivio informatico.</p>	<p>Responsabile Servizi Generali (sistemi Informativi)</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Considerata la peculiarità dei reati informatici e la loro marginale applicabilità per la Società, si è deciso di adottare oltre ai protocolli atti a ridurre il rischio anche alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.Lgs.231/01.</p> <p>SII SpA oltre al rispetto delle norme sui dati e sulla Privacy si è dotata di norme di comportamento, rispetto all'utilizzo dei sistemi informativi, internet, email, redatte dalla direzione e diffuse al personale all'atto dell'inserimento in azienda (welcome kit) e rinnovate periodicamente.</p> <p>E' fatto quindi obbligo a tutti gli utenti dei sistemi informativi aziendali: Definire le credenziali di autenticazione (Password) che consentono l'accesso ai dati Non comunicare le credenziali (Username e Password) ad altri Aggiornare periodicamente le credenziali di autenticazione (Password) Non lasciare incustodita la propria postazione informatica</p> <p>E' fatto obbligo al Direttore Generale e all'amministratore di sistema di: Formalizzare i livelli di privilegio per l'accesso ai dati (profili di accesso) anche per il personale esterno Formalizzare l'utilizzo della posta elettronica certificata anche come profili di autorizzazione</p> <p>E' fatto obbligo alla Responsabile dei Sistemi Informativi / Direttore Generale di: Garantire la sicurezza fisica e tecnologica dell'infrastruttura HW/SW Aggiornare i sistemi informativi secondo la normativa vigente</p>		



Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**Rev. 4**

**Data 10/06/2021**

Reato	Aree/processi a rischio
<p>- Frode nelle pubbliche forniture, <b>(art. 356 c.p.)</b> - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva <b>(ex art. 2 L. 898/1986)</b>.</p>	<p>N/A Considerata l'attività svolta da SII rischio</p>

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria <b>(art.491 bis c.p.)</b></li> <li>- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico <b>(art.615 ter c.p.)</b></li> <li>- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici <b>(art. 615 quater c.p.)</b></li> <li>- Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici <b>(art 615 quinquies c.p.)</b></li> <li>- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche <b>(art 617 quater c.p.)</b></li> <li>- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche <b>art 617 quinquies c.p.)</b></li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici <b>(art. 635 bis c.p.)</b></li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità <b>(art.635 ter c.p.)</b></li> <li>- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici <b>(art.635 quater c.p.)</b></li> <li>- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità <b>(art.635 quinquies c.p.)</b></li> <li>- Frode informatica del certificatore di firma elettronica <b>(art.635 quinquies c.p.)</b></li> </ul>	<p>È ipotizzabile in via ipotetica la falsificazione di documenti informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.) associato ai seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.).</li> <li>- Falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)</li> <li>- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.).</li> <li>- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)</li> <li>- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).</li> </ul> <p><b>Aree a rischio</b></p> <p>Gestione pareri preventivi per autorizzazioni, gestione archivi (es. verbali RUP, contabilità di cantiere, verbali commissioni gara, dichiarazioni all'agenzia dell'entrate, ecc.).</p> <p>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria <b>(art.491 bis c.p.)</b> al momento la società non ha previsto l'adozione dell'Archiviazione Ottica sostitutiva né l'utilizzo di documenti ufficiali aventi efficacia probatoria, solo in formato elettronico</p> <p>Gli altri sono da considerare non applicabili.</p>	<p>Direttore Generale Responsabile del personale</p>
<b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b>		

Considerata la peculiarità dei reati informatici e la loro marginale applicabilità per la Società, si è deciso di adottare oltre ai protocolli atti a ridurre il rischio anche alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.Lgs.231/01.

SII SpA oltre al rispetto delle norme sui dati e sulla Privacy si è dotata di norme di comportamento, rispetto all'utilizzo dei sistemi informativi, internet, email, redatte dalla direzione e diffuse al personale all'atto dell'inserimento in azienda e rinnovate periodicamente.

E' fatto quindi obbligo a tutti gli utenti dei sistemi informativi aziendali:

- Definire le credenziali di autenticazione (Password) che consentono l'accesso ai dati
- Non comunicare le credenziali (Username e Password) ad altri
- Aggiornare periodicamente le credenziali di autenticazione (Password)
- Non lasciare incustodita la propria postazione informatica

E' fatto obbligo al Direttore Generale e all'amministratore di sistema di:

- Formalizzare i livelli di privilegio per l'accesso ai dati (profili di accesso) anche per il personale esterno
- Formalizzare l'utilizzo della posta elettronica certificata anche come profili di autorizzazione

E' fatto obbligo alla Responsabile dei Sistemi Informativi / Direttore Generale di:

- Garantire la sicurezza fisica e tecnologica dell'infrastruttura HW/SW

Rispetto ai sistemi e alla sicurezza informatica, SII si è dotata di un firewall grazie al quale è bloccato l'accesso a determinati siti (segnalati dal provider o dall'azienda in una black list) così come esiste un filtro anti spam alle mail. E' inoltre limitato all'amministratori di sistema il caricamento di nuovi programmi sui PC.

La prassi aziendale prevede il mantenimento delle informazioni relative ai log di internet e sui sistemi dei singoli dipendenti per un orizzonte temporale estremamente limitato (2 mesi) dopo il quale provvede alla cancellazione delle informazioni relative.

Nel codice etico della Società, al paragrafo 3.1, è indicato che è vietata qualsiasi falsificazione di documenti che hanno o potrebbero avere valenza probatoria.

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25) – RISCHIO MEDIO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p><b>Induzione indebita a dare e promettere utilità (art.319 quater c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.</p> <p><b>Concussione (art.317 c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.</p>	<p>Tale reato potrebbe prodursi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nel caso in cui la società divenga/sia incaricata di pubblico servizio e induca taluno a dare e promettere utilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>approvvigionamenti: La selezione di un fornitore o di un altro è ben definita e normata nella procedura omonima. Per importi superiori a 100.000 € viene istruita una procedura di evidenza pubblica.</li> <li>Emissione di pareri preliminari a nulla osta e/o autorizzazioni rilasciati dalle Amministrazioni.</li> <li>Rapporti con i Produttivi. La fattispecie può verificarsi nel caso di ammissibilità di un nuovo produttivo, influenzata da fenomeni concessivi messi in atto da S.I.I.</li> </ul> </li> <li>nel caso in cui la società per tramite di propri dirigenti e/o sottoposti conceda favori in denaro (o altra utilità) a fronte della richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, effettuata anche per tramite di induzione</li> </ol> <p>S.I.I. S.p.A. non è pubblico ufficiale ma svolge il ruolo di Incaricato di Pubblico Servizio. Di conseguenza il reato è applicabile e si configura nelle seguenti modalità:</p> <p><u>Utenza industriale</u></p>	<p>Direttore Generale Responsabile Servizio clienti Pianificazione e controllo Responsabile tecnico e collaboratori Resp. area amministrativa</p> <p>Servizio clienti Responsabile Area tecnica</p>

- autorizzazione ai nuovi scarichi industriali
- raccolta dei campioni e relativa analisi di laboratorio
- mancata comunicazione agli enti preposti rispetto ad eventuali superamenti dei limiti previsti per legge

Utenza privata

allacci abusivi eseguiti da dipendenti che eludono la gestione trasparente delle pratiche di allaccio ed eseguono i lavori direttamente sulla rete, senza comunicarlo all'azienda

Responsabile Laboratorio  
 Responsabile Pianificazione e controllo

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Al fine di ridurre il rischio della commissione del reato di **Induzione indebita a dare e promettere utilità (art.319 quater c.p.)** nel caso in cui divenga/sia incaricato di pubblico servizio, SII:

- ha redatto e utilizza una procedura per gli approvvigionamenti
- definisce nel proprio codice etico norme specifiche di comportamento da tenersi con i fornitori e con le terze parti interessate a un parere di merito
- ha prodotto un apposito regolamento per definire i rapporti e le interazioni con i Produttivi al momento della richiesta di allaccio/ nuovo allaccio.

Inoltre è fatto divieto di:

- a) ricevere o accettare promesse di somme di denaro;
- b) ricevere pagamenti se non a fronte di beni o prestazioni erogate e regolamentate tramite fatture/ accordi;
- c) ricevere regali o beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), né direttamente né a propri familiari;
- d) accordarsi per ottenere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di SII Spa che abbiano gli stessi effetti del punto c) come ad esempio assunzione di parenti.

Al fine di ridurre il rischio della commissione del reato di **Induzione indebita a dare e promettere utilità (art.319 quater c.p.) nel caso in cui** la società per tramite di propri dirigenti e/o sottoposti conceda favori in denaro (o altra utilità) a fronte della richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, effettuata anche per tramite di induzione si applicano i protocolli prescritti per i reati di corruzione di cui agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 320 c.p.,322 c.p. di seguito evidenziati

Al fine di ridurre il rischio della commissione del reato di **Concussione (art.317 c.p.)**, l'azienda, oltre a quanto previsto dal Codice Etico, pone in essere i seguenti protocolli, atti a ridurre il rischio:

Utenza industriale

In fase di sopralluogo per autorizzare nuovi scarichi industriali, si prevede di mandare 2 persone, al fine di avere un controllo reciproco.  
 In fase di raccolta campioni, almeno per i primi due campionamenti, si prevede di avere rotazione del personale addetto alla raccolta del campione e comunque si prevede di mandare di norma 2 persone.  
 L'analisi di laboratorio prevede che più operatori inseriscano i dati relativi all'analisi del campione, nel software dedicato, senza conoscere l'abbinamento tra il campione stesso e il cliente industriale.  
 Il responsabile del laboratorio (che conosce l'abbinamento cliente-campione) valida l'analisi complessiva, ma eventuali sue correzioni sono tracciate nel software e devono essere giustificate.  
 Per garantire la corretta comunicazione degli esiti di superamento dei limiti, riscontrati durante le analisi, agli enti competenti, l'invio è eseguito dal Responsabile Tecnico tramite PEC e copia della comunicazione viene salvata in apposito archivio.  
 Il responsabile del Laboratorio periodicamente verifica la coerenza tra gli esiti negativi dei controlli eseguiti e le comunicazioni inoltrate, al fine di garantire che tutti i superamenti siano stati correttamente comunicati.

Utenze private

La verifica di eventuali allacci abusivi (eventualmente proposti dai tecnici SII ai potenziali nuovi utenti) viene fatta attraverso la verifica delle abitazioni allacciate alla rete, durante la fase di lettura contatori (l'operatore ha un tabulato con gli utenti attivi e, se individua utenze non registrate, le segnala all'ufficio per attivare le procedure di messa a norma della situazione).

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.)</b>  <b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.), Corruzione per l'esercizio delle funzioni d'ufficio ( art.318), Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</b>                      Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro</p>	<p>Tali reati potrebbero aver luogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio (ad es. Ispettorato del lavoro / INPS/ INAIL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia / Carabinieri -NOE, Direzione Provinciale del Lavoro, Arpa, ASL, ecc.) con lo scopo di evitare denunce e sanzioni a carico della Società in caso di illecito/non conformità</li> <li>• nella richiesta di contributi / finanziamenti ad enti pubblici</li> </ul>	<p>Direttore Generale                      Servizio clienti                      Pianificazione e controllo                      Responsabile tecnico e collaboratori                      Resp. area amministrativa</p>

<p>o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ambito dell'ottenimento di autorizzazioni (es. ambientali, per lavori) concessioni (es. captazione)</li> <li>• nelle fattispecie relative alla corruzione passiva (campionamento reflui erroneo/ diluito, rapporti amministrativi con i clienti, riconoscimento agevolazioni tariffarie)</li> </ul> <p>I mezzi per commettere questi reati potrebbero aver luogo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assunzione di personale di cui SII non ha necessità o che non ha i requisiti</li> <li>• elargizioni di liberalità o sponsorizzazioni</li> <li>• commissionando consulenze di cui non necessità o pagare consulenze mai ricevute</li> </ul>	
<p><b>Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.</p>		
<p><b>Abuso di Ufficio (art. 323 c.p.)</b> Tale ipotesi di reato quando un PU o un IPS nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, procura intenzionalmente un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio.</p>		
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro familiari e a funzionari di Enti erogatori di fondi pubblici senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;</li> <li>b) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a membri / funzionari della Comunità Europea o a funzionari di Stati Esteri oppure a loro familiari senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;</li> <li>c) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di S.I.I. S.p.A. per qualunque tipo di relazione con la Pubblica Amministrazione. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi;</li> <li>d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a) e b), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto c), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a S.I.I. Spa.</li> </ol> <p>Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:</p>		

- e) Nessun tipo di pagamento può essere effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute
- f) Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti,
- g) Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate
- h) S.I.I. S.p.A. ha deciso di dotarsi di un albo fornitori all'interno dei quali ha inserito anche i Professionisti. Nel caso venga scelto un fornitore non ancora presente nell'albo, le motivazioni devono essere fornite per scritto dal Responsabile che usufruirà della prestazione / del bene. Tali motivazioni verranno validate e approvate dal Direttore Generale (o dal Consigliere di amministrazione delegato, nel caso di motivazione fornite da Direttore Generale). Prima di effettuare il pagamento si verifica che il fornitore sia nell'albo fornitori qualificati o che sia stato autorizzato come sopra descritto.
- i) SII ha poi regolamentato i poteri di acquisto in apposite procure. Il DG può acquistare fino a 20.000 euro, i responsabili di AREA (compreso il resp. di laboratorio) possono acquistare fino a 5.000 euro. Sopra i 20.000 necessaria approvazione del C.d.A..
- j) SII ha definito apposita procedura APP-PR-01 "Gestione approvvigionamenti", che prevede che nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione deve inoltre confermare l'avvenuta prestazione professionale. Infine il Direttore Generale (o il Consigliere di amministrazione delegato se il richiedente è il Direttore Generale) verificata l'avvenuta prestazione, controfirma insieme al responsabile della funzione la fattura.
- k) Nel caso di necessità di assunzione di personale SII prevede che il responsabile della funzione compili una richiesta e la invii al Direttore. Quest'ultimo dopo confronto con il C.d.A., se riceve il consenso, procede con l'avvio del procedimento di selezione ed assunzione.
- l) Il processo di assunzione viene normato in un regolamento. Questo regolamento prevede anche l'evidenziazione della necessità di assunzione, la modalità di pubblicizzazione della ricerca, le modalità di scelta del candidato e la motivazione della scelta nel rispetto dei requisiti richiesti. Il regolamento si applica all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato. La società inoltre regola in modo preciso l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato. Viceversa SII S.p.A. vieta l'assunzione diretta a tempo indeterminato / determinato di personale che collabora con altre forme contrattuali.
- m) Il processo di sponsorizzazioni e concessioni di liberalità è disciplinato nel Codice Etico e prevede che SII, prima di procedere ad una sponsorizzazione o a concedere liberalità, verifichi eventuale conflitto di interessi con la Società. Tutte le sponsorizzazioni o liberalità possono essere effettuate solo in favore di Enti con regolare statuto che operano in settori definiti dal C.E.

Per i rischi relativi al punto di visite Ispettive di enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, ARPA, ASL, Carabinieri NOE, ...) e visite ispettive da parte della PA per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a S.I.I. S.p.A., i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo unitario. In particolare:

- n) in caso di Ispezioni di GdF, Polizia Tributaria, Ministero Finanze viene designato il Responsabile Area Amministrativa

- o) In caso di ispezioni su ambiti di amministrazione del personale viene designato il Responsabile della Gestione del personale
- p) in caso di ispezioni su ambiti afferenti la salute e sicurezza dei lavoratori viene designato come responsabile il Datore di Lavoro
- q) in caso di ispezioni riguardanti temi ambientali viene designato il Responsabile tecnico o il Responsabile della Pianificazione e controllo

In ogni caso il responsabile è incaricato di compilare una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti in dettaglio l'operazione (con il supporto di altri uffici interessati e/o collaboratori che controfirmano per propria competenza, laddove necessario).

Copia del rapporto di visita e dei documenti contenenti successivi aggiornamenti, deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Per i rischi relativi alle ispezioni in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro presso le sedi operative (es. depuratori, fognature, acquedotti, cantieri, ...) deve essere redatta dal responsabile operativo / preposto una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti le operazioni svolte e deve essere portata a conoscenza della Direzione e dell'Organismo di Vigilanza il quale dovrà controllarne il contenuto.

S.I.I. S.p.A. per ridurre il rischio di commissione di reati atti all'ottenimento di autorizzazioni / contributi e per ridurre il rischio di commissione di reati rientranti nella fattispecie di corruzione passiva ha inoltre previsto di:

- r) inserire nel proprio codice etico espliciti riferimenti a norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione e con i propri utenti
- s) definire regole di comportamento esplicitate rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali.

Per i rischi relativi a visite ispettive da parte di Enti o della Comunità Europea per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a S.I.I. S.p.A.:

- i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo unitario; a tal proposito, un responsabile interno, nella figura della Responsabile dell'area amministrazione, è incaricato di compilare con il supporto degli altri uffici interessati e a firma congiunta una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti in dettaglio l'operazione. Il Rapporto di Visita deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto. (Anche le attività / fasi successive alla visita ispettiva verranno coordinate dal responsabile che fornirà adeguate informazioni sullo stato dell'arte al presidente del CdA e all'OdV).

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)</b>  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad es. magistrati, cancellieri,...).</p>	<p>Tale reato potrebbe prodursi in caso di procedimenti giudiziari che possono vedere coinvolta la Società ad esempio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenziosi con la P.A. per qualsiasi ragione.</li> <li>• contenziosi con Utenti</li> <li>• contenziosi con dipendenti, collaboratori</li> <li>• contenziosi con fornitori</li> <li>• reati societari</li> <li>• reati ambientali</li> </ul> <p>Il rischio di commissione del reato è marginale</p>	<p>Presidente  Responsabile Tecnico  Responsabile Risorse umane  Responsabile Amministrazione  Responsabili Uffici</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b>  Nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari è fatto divieto in particolare di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nessun tipo di pagamento può essere effettuato ai funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute</li> <li>a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio oppure a loro familiari senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;</li> <li>b) offrire regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (quali ad esempio, l'assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a S.I.I. S.p.A.) in favore di rappresentanti menzionati al punto a),</li> </ol> <p>Per garantire il rispetto di tali principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti</li> <li>• Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate</li> <li>• S.I.I. S.p.A. ha deciso di dotarsi di un albo fornitori all'interno dei quali ha inserito anche i Professionisti. Nel caso di scelta di un fornitore non ancora presente nell'albo, le motivazioni di questa scelta devono essere fornite per scritto dal Responsabile che usufruirà della prestazione / del bene. Tali motivazioni verranno validate e approvate dal Direttore Generale (o dal Consigliere di amministrazione delegato, nel caso di motivazione fornite da Direttore Generale). Prima di effettuare il pagamento si verifica che il fornitore sia nell'albo fornitori qualificati o che sia stato autorizzato come sopra descritto.</li> </ul>		

- Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione deve inoltre confermare l'avvenuta prestazione professionale. Infine Il Direttore Generale (o il Consigliere di amministrazione delegato se il richiedente è il Direttore Generale) verificata l'avvenuta prestazione, controfirma insieme al responsabile della funzione la fattura.
- Il processo di assunzione viene normato in un regolamento. Questo regolamento prevede anche l'evidenziazione della necessità di assunzione, la modalità di pubblicizzazione della ricerca, le modalità di scelta del candidato e la motivazione della scelta nel rispetto dei requisiti richiesti. Il regolamento si applica all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato. La società inoltre regolamenta in modo preciso l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato. Viceversa SII S.p.A. vieta l'assunzione diretta a tempo indeterminato / determinato di personale che collabora con altre forme contrattuali
- I verbali processuali devono essere sottoposti al controllo dell'Organismo di Vigilanza, che si occuperà di rilevare eventuali anomalie nel procedimento adottato

Reato	Aree/processi a rischio
<b>Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)</b>	<p>Il Reato non si ritiene applicabile nel caso di Peculato e Concussione perché sia S.I.I. S.p.A. che i dipendenti di S.I.I. S.p.A. non svolgono, ad oggi, ruoli di membri / funzionari della Comunità Europea o funzionari di Stati Esteri.</p> <p>Per quanto attiene alla corruzione ed istigazione alla corruzione di ruoli di membri / funzionari della Comunità Europea la situazione di potenziale rischio sono da ricercarsi nella richiesta di contributi / finanziamenti a enti pubblici per ottenere l'erogazione di fondi non dovuti (es. formazione) o in occasione delle visite di accertamento.</p> <p>Ad oggi non si ravvedono rischi di corruzione di funzionari di Stati Esteri in quanto S.I.I. S.p.A. non svolge attività all'estero.</p>
<b>Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto di errore altrui (art. 316 c.p.)</b>	<p>Reato non applicabile a SII in quanto non si ravvede neanche ipoteticamente il vantaggio per la Società, ma solo danno nel caso in cui i dipendenti possano commettere questa tipologia di reato.</p> <p>La Società è soggetta anche alla L. 190/12 e alla trasparenza e ha nominato un RPTC che vigila su questi aspetti e predisposto apposito Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.</p>

**Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 cp)</b> Tale reato si verifica quando l'esercizio di un'industria o di un commercio vengono turbati o impediti dall'adozione di violenza o di mezzi fraudolenti</li> <li>• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis cp)</li> <li>• Frodi contro le industrie nazionali (art 514 cp)</li> <li>• <b>Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)</b> Tale reato si manifesta quando all'interno di un'attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa per un'altra, o una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità</li> <li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.)</li> <li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp)</li> <li>• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517 ter cp)</li> <li>• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp)</li> </ul>	<p><b>515 Frode in commercio</b> – il reato potrebbe avvenire attraverso un'alterazione fraudolenta dei contatori oppure attraverso un inserimento di dati di volume gonfiati al fine di aumentare indebitamente il valore delle bollette e fatture.</p> <p>Il reato potrebbe essere inoltre potenzialmente possibile sui produttivi, nel calcolo dei reflui (quantità e qualità)</p> <p><b>516 Alimentari non genuini</b> - Il reato potrebbe verificarsi con riferimento alla fornitura di acqua non potabile, imputabile a carenze nei controlli, nella possibile omissione della comunicazione del dato non conforme proveniente dal laboratorio, nella carenza di pianificazione di misure preventive e di potabilizzazione</p> <p><b>517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b> - Il reato potrebbe verificarsi in caso di progettazione e nella realizzazione di lavori utilizzando, senza autorizzazione, dei brevetti. Gli altri reati sono inapplicabili.</p>	<p>Direzione Generale Resp. area amministrativa Resp. Tecnico Responsabile Servizio Clienti Rep. Laboratorio Rappresentante per la direzione Resp. area pianificazione e controllo</p>

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Nell'ambito della Frode in commercio si predispongono le seguenti misure:

1. Con riferimento al caso di alterazione fraudolenta degli strumenti di misura
  - per contatori sui reflui (produttivi) SII prevede l'utilizzo di contatori a cura del Produttivo (su proprie specifiche)
  - nel caso di potabile i contatori sono acquistati ed installati da SII (che ne verifica periodicamente un campione) con certificato di conformità del produttore
  - nel caso di contestazione da parte degli utenti sul corretto funzionamento del misuratore, le procedure di SII SpA prevedono l'utilizzo di un laboratorio terzo (della camera di commercio di Asti)
  - SII tiene sotto controllo la statistica delle richieste di verifiche dei clienti per appurare eventuali malfunzionamenti di apparecchiature simili installate su altri utenti
2. Con riferimento al caso di alterazione fraudolenta dei dati da parte di operatori
  - SII S.p.A. si è dotata di un Codice Etico all'interno del quale sono definite norme etiche di comportamento verso gli utenti. Tali norme costituiscono regolamento aziendale e la infrazione di tali regole può portare ad una sanzione
  - periodicamente vengono verificate a campione le modalità di rilevazione della lettura
3. Con riferimento al caso di alterazione fraudolenta delle fatture per i produttivi
  - le fatture riportano in chiaro sia i metri cubi che il totale importo fattura e la formula di calcolo e le relative spiegazioni – viene inserita in un'apposita nota informativa inviata prima dell'emissione della fattura a tutte le utenze industriali
  - Il processo di calcolo della fattura è regolamentato dal titolo 4 dell'Allegato a della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr (TICSI) Concorrono alla definizione della nuova articolazione tariffaria alcuni dati qualitativi rilevati dalle analisi effettuate sul refluo scaricato e autorizzati, il numero delle analisi eseguite, i volumi scaricati e autorizzati. Tali dati sono inseriti in una tabella excel (la cui formula è bloccata) dalla responsabile della pianificazione e controllo e verificate da Direttore Generale prima dell'invio.

Nell'ambito della Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine S.I.I. S.p.A.:

- definisce ed attua un adeguato piano di analisi chimiche e microbiologiche
- provvede all'esecuzione delle analisi all'interno di un sistema di regole e procedure di laboratorio certificate UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
- verifica prontamente l'esito delle analisi comunicandone i risultati ai soggetti definiti nella procedura (interni ed esterni, nel caso di dati non conformi)
- attiva immediatamente le misure correttive previste in procedura, in caso di fuori standard

Nell'ambito della Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale SII richiede al fornitore del servizio/ prodotto o esecutore dei lavori (per il tramite del proprio responsabile area tecnica) una lettera che manlevi la società rispetto all'utilizzo conforme di soluzioni brevettate

**Reati societari (art. 25-ter) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)</b>                      Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione negli stessi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società</p>	<p>I reati relativi alle false comunicazioni sociali (art.2621 e 2621-bis) potrebbero prodursi con predisposizione di comunicazioni false dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa, report previsionali e consuntivi, ecc.) con lo scopo di occultare la reale situazione, inducendo in errore le parti interessate (es.: soci, creditori).</p>	<p>Responsabile Amministrativo                      Presidente                      CdA                      Collegio Sindacale</p>
<p><b>Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.)</b>                      I reati previsti all'art.2621 del c.c., hanno sanzioni e pene ridotte, se risultano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p>	<p>I reati relativi all'art.2622 non è più applicabile, in quanto la società non è quotata.</p>	
<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622)</b>                      Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.</p>		

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

1. Il Consiglio di Amministrazione deve verificare, prima della loro nomina, che i membri del Collegio Sindacale non svolgano incarichi di consulenza amministrativa a favore della Società (anche per il tramite dello studio professionale di appartenenza). Se la risposta fosse positiva occorre produrre un documento in linea con quanto definito dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nelle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale" al punto 1.4 "Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza".
2. La condivisione dell'andamento di S.I.I. S.p.A si avvale, prima del bilancio, di numerosi momenti di confronto corrispondenti alle riunioni del CdA (almeno trimestrali)
3. Nelle attività di predisposizione bilancio dell'Azienda il Direttore Generale è solitamente autonomo nell'elaborazione dei dati aziendali necessari. In presenza di elementi di stima/valutazione non ricompresi nei dati contabili presenti a sistema, richiede per scritto a ciascun Responsabile, elementi rispetto alla correttezza dei dati e delle informazioni messe a disposizione per quanto di competenza. Il bilancio, dopo verifica a cura del Fiscalista, verrà presentato dal DG al CdA per la condivisione ed infine approvato dai soci.

Il CdA è rappresentativo di diverse componenti (Consorzio, Smat, Comuni) portatrici di diversi e variegati interessi

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Impedito controllo (art.2625 comma 2 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.</p>	<p>Tale reato potrebbe realizzarsi con l'occultamento di documentazione od il porre ostacoli alle operazioni di vigilanza, controllo od audit da parte del collegio sindacale che potrebbero provocare la mancata individuazione di situazioni dannose per i soci.</p>	<p>Presidente CdA Responsabile Amministrazione Collegio sindacale</p>

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Il Processo di condivisione delle informazioni di andamento della società prevede vari momenti formalizzati di confronto e condivisione con il CdA. Questa condivisione di informazioni riduce il rischio di una mancata conoscenza dell'andamento della società.

Il CdA è rappresentativo di diverse componenti (Consorzio, Smat, Comuni) portatrici di diversi e variegati interessi.

Inoltre S.I.I. S.p.A. ha stabilito che nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) Il punto di riferimento di S.I.I. S.p.A., preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale è individuato nella figura del Responsabile dell'Area amministrativa;
- b) tutti gli organi di controllo vengono formalmente invitati a prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato si realizza con i seguenti comportamenti: formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>	<p>Il rischio della commissione di tali reati è estremamente marginale perché l'attuale composizione dell'organo amministrativo corrisponde quasi completamente con quella proprietaria. Inoltre queste operazioni vanno a indebolire la Società da un punto di vista patrimoniale.</p>	<p>Assemblea dei Soci Consiglio di Amministrazione Collegio sindacale Presidente Responsabile Amministrazione</p>
<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Ciò vale sia per conferimenti in denaro che in beni.</p>		
<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.</p>		
<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>		
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Il CdA è rappresentativo di diverse componenti (Consorzio, Smat, Comuni) portatrici di diversi interessi. Le decisioni sono prese con delibera assembleare, previa disamina del CdA, e i verbali di tali assemblee sono disponibili per l'Organismo di Vigilanza.</p>		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</b>  Tale ipotesi prevede che compie reato chi (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza anche per interposta persona) sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovute, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p><b>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</b>  Tale ipotesi prevede che compie reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, di Società o Enti privati, nonché a chi svolga in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</p>	<p>I reati potrebbe prodursi in via marginale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'interno dei rapporti con i produttivi, offrendo e/o convincendo i produttivi - attraverso atti corruttivi operati su personale o dirigenti a scegliere di utilizzare tutti o parte dei servizi di S.I.I. (acquedotto, fognatura, depuratore) anche se questi ultimi possono risultare non economici rispetto all'organizzazione precedentemente adottata dal produttivo stesso;</li> <li>all'interno dei rapporti con i clienti / aziende del laboratorio influenzando la scelta del laboratorio attraverso atti di istigazione e/o di corruzione operati su personale o dirigenti e non attraverso criteri di economicità e qualità;</li> <li>nei rapporti con i fornitori ottenendo particolari condizioni vantaggiose per S.I.I. S.p.A. e svantaggiose per gli stessi fornitori attraverso atti di istigazione e/o di corruzione operati su personale o dirigenti</li> </ul> <p>I mezzi per commettere questi reati potrebbero aver luogo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'assunzione di personale di cui SII non ha necessità o che non ha i requisiti</li> </ul>	<p>Direttore Generale  Resp. Pianificazione e controllo  Responsabile laboratorio  Responsabile Tecnico  Responsabile Servizio Clienti</p>

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:** È fatto divieto al Direttore Generale, al Responsabile della Pianificazione e controllo, al Responsabile laboratorio, al Responsabile Tecnico, a tutti i responsabili degli uffici, ai dipendenti, sindaci e collaboratori, secondo quanto previsto dal Codice Etico, di:

- elargire o promettere somme di denaro, regali, beni o qualsiasi utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (o loro sottoposti), sindaci e liquidatori di società private con cui venissero in contatto per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste in precedenza;

In questo senso S.I.I. S.p.A. ha deciso di adottare i seguenti protocolli:

- la società si è dotata di un albo fornitori all'interno dei quali ha inserito anche i Professionisti. Nel caso di scelta di un fornitore non ancora presente nell'albo, le motivazioni di questa scelta devono essere fornite per scritto dal Responsabile che usufruirà della prestazione / del bene. Tali motivazioni verranno validate e approvate dal Direttore Generale (o dal Consigliere di amministrazione delegato, nel caso di motivazione fornite da Direttore Generale). Prima di effettuare il pagamento si verifica che il fornitore sia nell'albo fornitori qualificati o che sia stato autorizzato come sopra descritto.
- SII ha poi regolamentato i poteri di acquisto in apposite procure. Il DG può acquistare fino a 20.000 euro, i responsabili di AREA (compreso il resp. di laboratorio) possono acquistare fino a 5.000 euro. Sopra i 20.000 necessaria approvazione del C.d.A..
- SII ha definito apposita procedura APP-PR-01 "Gestione approvvigionamenti", che prevede che nel caso di prestazioni professionali o di consulenza per importi superiori a 5.000€, il responsabile della funzione deve inoltre confermare l'avvenuta prestazione professionale. Infine Il Direttore Generale (o il Consigliere di amministrazione delegato se il richiedente è il Direttore Generale) verificata l'avvenuta prestazione, controfirma insieme al responsabile della funzione la fattura
- Nel caso di necessità di assunzione di personale SII prevede che il responsabile della funzione compili una richiesta e la invii al Direttore. Quest'ultimo dopo confronto con il C.d.A., se riceve il consenso, procede con l'avvio del procedimento di selezione ed assunzione.
- Il processo di assunzione viene normato in un regolamento. Questo regolamento prevede anche l'evidenziazione della necessità di assunzione, la modalità di pubblicizzazione della ricerca, le modalità di scelta del candidato e la motivazione della scelta nel rispetto dei requisiti richiesti. Il regolamento si applica all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato. La società inoltre regola in modo preciso l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato. Viceversa SII S.p.A. vieta l'assunzione diretta a tempo indeterminato / determinato di personale che collabora con altre forme contrattuali.

Infine:

- non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte della reale fornitura dei beni o della completa erogazione del servizi
- non deve essere possibile costituire fondi occulti in Italia o all'Estero, anche per tramite di terzi,
- deve essere garantita l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nella illecita influenza sull'assemblea, commessa nell'interesse della Società, con atti simulati o fraudolenti.</p>	<p>Il rischio della commissione di tali reati è estremamente marginale perché l'attuale composizione dell'organo amministrativo corrisponde quasi completamente con quella proprietaria.</p>	<p>Assemblea dei Soci Consiglio di Amministrazione Presidente Collegio Sindacale</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Tutta la documentazione inerente l'attività dell'Assemblea è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire gli argomenti trattati e le decisioni adottate.</p> <p>CdA è rappresentativo di diverse componenti (Consorzio, Smat, Comuni) portatrici di diversi interessi Periodicamente (almeno una volta all'anno) l'Organismo di Vigilanza si riunisce con il Collegio Sindacale per verificare in particolare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria e il rispetto da parte degli amministratori dei comportamenti di tali regole e, più in generale, di corporate governance.</p>		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)</b> Tale reato si realizza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;</li> <li>b) occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nella ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;</li> <li>c) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.</li> </ul>	<p>Il rischio della commissione di tali reati è estremamente marginale perché l'attuale composizione dell'organo amministrativo è rappresentativa di diversi interessi ed è misto pubblico e privato</p>	<p>CdA Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Presidente Collegio Sindacale</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Per evitare il prodursi di tale reato, sono attuate misure di natura organizzativo-contabile volte a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di servizio.</p>		

**Modello di organizzazione, gestione e controllo****Rev. 4****Data 10/06/2021**

In particolare nel caso di comunicazioni all'Autorità dei Lavori Pubblici di dati e di informazioni, tali dati dovranno essere raccolti e validati dal Responsabile del procedimento e trasmessi all'autorità competente tramite i portali dedicati. Nell'ambito delle attività di controllo il Collegio Sindacale e l'OdV periodicamente verificheranno a campione la conformità delle informazioni comunicate.

Nel caso di comunicazione all'AATO o ad altre autorità di settore di dati e di informazioni, queste dovranno essere:

- a) raccolti e validati dal Preposto dell'Unità Operativa
- b) controllati e validati dal Direttore Generale che si occuperà anche di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio, nei documenti connessi, nonché in ogni altra tipologia di informazione comunicata;
- c) trasmessi all'autorità competente mantenendo, grazie al sistema di gestione documentale che garantisce traccia dell'operazione eseguita

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)</b> Tale reato si realizza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;</li> <li>e) occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nella ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;</li> <li>f) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.</li> </ul>	<p>Il rischio della commissione di tali reati è estremamente marginale perché l'attuale composizione dell'organo amministrativo è rappresentativa di diversi interessi ed è misto pubblico e privato</p>	<p>CdA Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Presidente Collegio Sindacale</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Per evitare il prodursi di tale reato, sono attuate misure di natura organizzativo-contabile volte a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di servizio. In particolare nel caso di comunicazioni all'Autorità dei Lavori Pubblici di dati e di informazioni, tali dati dovranno essere raccolti e validati dal Responsabile del procedimento e trasmessi all'autorità competente tramite i portali dedicati. Nell'ambito delle attività di controllo il Collegio Sindacale e l'OdV periodicamente verificheranno a campione la conformità delle informazioni comunicate.</p>		

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**Rev. 4**

**Data 10/06/2021**

Nel caso di comunicazione all'AATO o ad altre autorità di settore di dati e di informazioni, queste dovranno essere:

- d) raccolti e validati dal Preposto dell'Unità Operativa
- e) controllati e validati dal Direttore Generale che si occuperà anche di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio, nei documenti connessi, nonché in ogni altra tipologia di informazione comunicata;
- f) trasmessi all'autorità competente mantenendo, grazie al sistema di gestione documentale che garantisce traccia dell'operazione eseguita

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**Rev. 4**

**Data 10/06/2021**

Reato	Aree/processi a rischio
<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.</p>	<p>N/A Tale reato si realizzerebbe nel caso in cui gli amministratori o i liquidatori approvassero operazioni che potrebbero danneggiare uno o più creditori. Dato lo stato della società si ritiene che il rischio non sussista e che possa eventualmente essere oggetto di trattamento laddove eventi modificativi lo suggeriscano.</p>

Reato	Aree/processi a rischio
<p><b>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>	<p>N/A sebbene lo statuto di S.I.I. S.p.A. preveda l'emissione di obbligazioni non si intende di esercitarne la facoltà.</p>

Reato	Aree/processi a rischio
<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.)</b> Tale ipotesi di reato si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)</b> Tale ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, o se si tratta di Amministratore Delegato, di astenersi dal compiere l'operazione</p>	<p>N/A Poiché SII S.p.A. non è quotata in alcun mercato, il reato non si applica.</p>

**Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio
<p><b>Delitti contro la personalità individuale</b>            Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (<b>art 600 c.p.</b>);</li> <li>- Prostituzione minorile; (<b>art 600 bis c.p.</b>)</li> <li>- Pornografia minorile (<b>art 600 ter c.p.</b>);</li> <li>- Detenzione di materiale pornografico(<b>art 600 quater c.p.</b>);</li> <li>- Pornografia virtuale (<b>art 600 quater 1 c.p.</b>) ;</li> <li>- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (<b>art 600 quinquies c.p.</b>);</li> <li>- Tratta di persone (<b>art 601 c.p.</b>) ed acquisto e alienazione di schiavi (<b>art 602 c.p.</b>)</li> <li>- Adescamento di minore (<b>art.609 undecies c.p.</b>)</li> </ul>	<p>Considerata la peculiarità dei reati e la loro inapplicabilità per la Società, si è deciso di adottare alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.Lgs.231/01.</p> <p>Le attuali misure informatiche intendono inibire l'accesso ai siti a rischio di contenuti pedo-pornografici e il download di file. L'adozione di uno specifico regolamento per l'utilizzo dei sistemi informativi e le regole contenute nel codice etico contribuiscono a ridurre in modo importante la possibilità di commissione dei reati in oggetto.</p> <p>Inoltre, considerata la tipologia di reati, l'attività di S.I.I. S.p.A. e la condizione di vantaggio per l'azienda (che non si rileva) il rischio non sussiste.</p>

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento (art. 603-bis)</b>                      Tale ipotesi di reato si realizza quando viene reclutata mano d'opera allo scopo di destinarla al lavoro presso paesi terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Oppure quando utilizza, assume o impiega mano d'opera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno</p>	<p>Tale reato si potrebbe verificare indirettamente se SII dovesse utilizzare fornitori, per esempio per lavori di manutenzione, che commettono questo reato proponendosi sul mercato ad un prezzo più vantaggioso.</p>	<p>Responsabile tecnico                      Direzione amministrativa</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b>                      SII ha predisposto elenco dei fornitori qualificati, ed una procedura per l'approvvigionamento APP PR 02, la quale indica le modalità di qualificazione dei fornitori, le modalità di selezione nonché i controlli documentali per verificare le idoneità professionali.</p> <p>Anche per la selezione dei fornitori di lavori saltuari e non programmabili, quali ad esempio le manutenzioni idriche e fognarie, le manutenzioni elettriche o gli spurghi delle reti fognarie, SII utilizza gare di appalto "aperte".</p> <p>SII ha inoltre predisposto il Piano di Sicurezza Integrati che prevede controllo sui cantieri. I controlli possono essere effettuati da Resp. Tecnico, Preposto, RLS, RSPP i quali verificano tra le altre cose il personale presente in loco.</p> <p>Il Responsabile Tecnico provvede a predisporre report che contiene anche la percentuale dei cantieri che hanno registrato problematiche (es. utilizzo di personale senza contratto) nei controlli. Nel report sono indicati anche il numero di controlli effettuati. Tale report è inviato periodicamente all'OdV.</p>		

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) – RISCHIO ALTO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589, 590 c.p.)</b>	Questo reato potrebbe verificarsi per la violazione delle norme previste nel D.Lgs. 81/2008.	Datore di lavoro Dirigenti e Preposti RSPP
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Per evitare il prodursi di tale reato, devono essere attuati i seguenti principi di controllo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto delle misure previste del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</li> <li>Individuazione delle figure responsabili previste dalla suddetta legge</li> <li>Pianificazione delle periodiche attività formative e informative previste dalla suddetta legge</li> <li>Esecuzione periodica di audit in merito al rispetto della suddetta legge</li> <li>Verifica periodica da parte dell'OdV dello stato di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.</li> </ol> <p>Per garantire il rispetto delle misure previste del D.lgs 81/2008 SII è certificata ISO 45001 e assicura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;</li> <li>le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;</li> <li>le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, somministrati e Co.Co.Pro. per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;</li> <li>l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti adeguati in materia di sicurezza;</li> </ol> <p>Dovranno essere effettuate quindi le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008, quale allegato esterno al modello; il documento deve contenere:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>definizione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la definizione delle linee guida e la formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;</li> <li>definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;</li> </ol> </li> <li>divieto a tutti i Responsabili, preposti e loro collaboratori, di porre in essere comportamenti in contrasto con la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza</li> <li>effettuare periodici audit interni e riesami e audit effettuati dall' Ente certificatore come previsto dal sistema integrato ISO 9001 e <b>ISO 45001</b></li> <li>l'invio all'OdV da parte del RSPP del documento della riunione periodica</li> <li>la segnalazione all'OdV da parte del Direttore degli infortuni superiori a 40 giorni</li> </ol>		

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (<b>art 648 c.p.</b>)</li> <li>- Riciclaggio (<b>art. 648 bis c.p.</b>);</li> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (<b>art. 648 ter c.p.</b>)</li> <li>- Autoriciclaggio (<b>art. 648 ter-1 c.p.</b>)</li> </ul>	<p><b>Ricettazione (art 648 c.p.)</b>  Il rischio di ricettazione si avrebbe nel caso in cui si utilizzassero componenti provenienti da furti.</p> <p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</b>  Il rischio della commissione di reato potrebbe verificarsi in caso di utilizzo di assegni o contanti per il pagamento delle utenze</p> <p><b>Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)</b>  Tenendo in considerazione che i reati 231 sono già sotto controllo attraverso gli opportuni protocolli, per quanto concerne eventuali reati di natura tributaria/fiscale, il sistema di controllo in atto, che prevede il coinvolgimento del Direttore Generale, del Fiscalista e del CdA per l'approvazione finale, è ritenuto sufficientemente robusto.</p> <p>Inoltre non si ravvedono le modalità previste dall'art. 648-ter.1 che prevede, per applicare questo reato, che l'azienda compia azioni in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro/altra utilità.</p>	<p>Responsabile Tecnico (magazzino)  Responsabile tecnico  Responsabile Amministrazione  Responsabile Ufficio clienti</p>

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Per impedire l'utilizzo di merce a rischio ricettazione è previsto che tutti i componenti siano acquistati presso fornitori convenzionati / ufficiali e presenti nell'albo fornitori.

Per ridurre il rischio di impiego di denaro di provenienza illecita, la società si è dotata di una procedura che regola:

- le modalità di pagamento che prevedono che le entrate per ricavi da bollettazione / fatturazione siano solo per canali istituzionali (Istituti credito, Poste Italiane,...).
- le possibili eccezioni nel caso di utenti morosi e per i residenti esteri, per i quali è ammesso il pagamento in assegni ( con timbro società e firma responsabile, se il cliente produttivo) e contanti, nei limiti degli importi previsti dal legislatore.

Per ridurre ulteriormente il rischio di autoriciclaggio, i dati di bilancio di S.I.I. S.p.A sono verificati a cura del Fiscalista e sottoposti successivamente all'approvazione da parte del CdA, rappresentativo di diverse componenti (Consorzio, Smat, Comuni) portatrici di diversi e variegati interessi

Nelle attività di predisposizione bilancio dell'Azienda il Direttore Generale può richiedere per iscritto a ciascun Responsabile, in presenza di elementi di stima/valutazione non ricompresi nei dati contabili presenti a sistema, elementi rispetto alla correttezza dei dati e delle informazioni messe a disposizione per quanto di competenza.

**Violazione diritti d'autore (art. 25-novies) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Riferimento legge 633 del 1941</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (<b>art 171comma 1-a-bis</b>);</li> <li>- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;</li> <li>- riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati;</li> <li>- estrazione o reimpiego della banca dati per trarne profitto; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati per trarne profitto (<b>art 171-bis</b>);</li> <li>- a fini di lucro l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi</li> <li>- a fini di lucro l'abusiva riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o multimediali</li> <li>- ...videocassette e musicassette SIAE</li> <li>- ...trasmissione di servizi criptati, decodificati</li> <li>- ...dispositivi di decodificazione</li> <li>- riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione abusiva, vendita o cessione, importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi</li> <li>- ...su rete telematica, a fine di lucro opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore (<b>art 171-ter</b>);</li> <li>- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di aver assolto gli obblighi(<b>art 171-septies</b>);</li> <li>- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (<b>art 171-octies</b>).</li> </ul>	<p><b>171comma 1-a-bis</b> Tale reato potrebbe verificarsi nell'immissione su web di opere di ingegno protetta (o di parte di essa)</p> <p><b>171 bis</b> Tale reato attualmente potrebbe aver luogo impiegando software non licenziati o con specifico uso domestico</p> <p>Il rischio di commissione degli altri reati non risulta rilevante all'interno delle attività svolte dall'azienda.</p>	<p>Direttore Generale Amministratore di Sistema Responsabili Uffici e dipendenti utilizzatori di PC</p>

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Per il reato di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (**art 171 comma 1-a-bis**) le regole aziendali esistenti prevedono l'approvazione del Direttore Generale per il caricamento della documentazione sul sito e la relativa gestione delle credenziali di accesso per il caricamento.

**Rispetto al reato 171 bis** (impiegare software non licenziati o con specifico uso domestico) si sottolinea che le procedure dei sistemi informativi prevedono che agli utenti sia inibita la possibilità di installare sul proprio PC Programmi SW (tale possibilità è assegnata solamente al profilo Amministratore). E' inoltre prevista una limitazione nell'accesso e scarico di file multimediali e un elenco aggiornato dei SW disponibili sui PC con le relative scadenze di licenze.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Tale reato si può verificare nel caso in cui qualcuno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, induca (con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona stessa abbia la facoltà di non rispondere ( <b>art. 377-bis c.p.</b> );	Il reato potrebbe prodursi in caso in cui dipendenti, collaboratori o amministratori della Società fossero chiamati per qualsiasi ragione a rendere dichiarazioni dall'autorità giudiziaria.	Consiglio di Amministrazione Presidente Responsabile Risorse umane Responsabili funzioni Preposti (ai sensi del D.Lgs.81/08)
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Proprio per evitare il prodursi di tale reato, il Codice Etico esplicitamente invita tutto il personale al rispetto della legge e i responsabili al rispetto dei propri collaboratori. Inoltre viene esplicitato il divieto di indurre dipendenti o collaboratori a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p> <p>Il comportamento in contrasto con il Codice Etico è considerato illecito disciplinare e come tale viene sanzionato.</p> <p>Tutto il personale è informato di avere la possibilità e il dovere di contattare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui abbia avuto "indebite pressioni" a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p>		

**Reati ambientali (Art. 25 – undecies) – RISCHIO MEDIO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (c.p.727bis)</li> <li>- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (cp 733 bis)</li> <li>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.137 comma 2)</li> <li>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.lgs.152/06 art.137 comma 3)</li> <li>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite(D.lgs.152/06 art.137 comma 5)</li> <li>- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.lgs.152/06 art.137 comma 11)</li> <li>- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate(D.lgs.152/06 art.137 comma 13)</li> <li>- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs.152/06 art.256 comma 1)</li> <li>- Discarica non autorizzata(D.lgs.152/06 art.256 comma 3)</li> <li>- Miscelazione di rifiuti (D.lgs.152/06 art.256 comma 5)</li> <li>- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D.lgs.152/06 art.256 comma 6)</li> <li>- Bonifica dei siti (D.lgs.152/06 art.257 comma 1)</li> <li>- Bonifica dei siti da sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.257 comma 2)</li> <li>- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</li> </ul>	<p><b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.137 comma 2); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.lgs.152/06 art.137 comma 3); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.lgs.152/06 art.137 comma 5)</b></p> <p>I reati sono potenzialmente applicabili per esempio in concorso con i produttivi, in quanto SII, effettuando una sistematica attività di controllo dei loro scarichi può venire a conoscenza della commissione dei reati ambientali da parte del produttivo e omettere la segnalazione degli stessi alle autorità competenti.</p> <p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs.152/06 art.256 comma 1)</b> SII può eseguire l'attività di essiccazione, tramite letti di essiccamento, filtro presse, nastro presse e centrifughe. I fanghi disidratati vengono stoccati in appositi contenitori e smaltiti attraverso ditte autorizzate.</p> <p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs.152/06 art.256 comma 1)</b> L'unica attività di gestione rifiuti è quella riferita alla gestione dei fanghi di depurazione e di quelli provenienti dall'attività di laboratorio. Quindi il reato si potrebbe realizzare in caso di mancata o non corretta gestione dei depositi temporanei.</p>	<p>CdA          Direttore Generale          Responsabile Tecnico          Rappresentante della direzione          Resp. Pianificazione e controllo          Resp. Laboratorio          Resp. manutenzione ed esercizio</p>

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p><b>(D.lgs.152/06 art.258 comma 4)</b>            - Traffico illecito di rifiuti (D.lgs.152/06 art.259 comma 1)            - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (<b>Art. 452-quaterdecies comma 1 c.p.</b>)            - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (<b>Art. 452-quaterdecies comma 2 c.p.</b>)            - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<b>D.lgs.152/06 art.260 bis comma 6,7, 8</b>)            -Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (<b>D.Lgs.152/06 art.279 comma 5</b>)            -Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (<b>L.150/92 art.1 comma 1e 2 art. 2 comma 1 e 2 art.3bis comma 1; art.6 comma 4</b>)            - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (<b>L.549/93 art.3 comma 7</b>)            - Inquinamento doloso provocato da navi(<b>D.Lgs.202/07 art.8 comma1,2</b>)            - inquinamento colposo provocato da navi (<b>D.Lgs.202/07 art.9 comma1,2</b>)</p> <p><b>Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (legge 68/2015 del 22/05/2015)</b></p> <p>- Inquinamento ambientale (<b>Art. 452-bis c.p.</b>)            - Disastro ambientale (<b>Art. 452-quater c.p.</b>)            - Delitti colposi contro l'ambiente (<b>Art. 452-quinquies c.p.</b>)</p>	<p><b>Bonifica dei siti (D.lgs.152/06 art.257 comma 1) e Bonifica dei siti da sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.257 comma 2)</b>            Il reato potrebbe verificarsi ad esempio in caso di sversamento dalle fognature a causa di rotture, mancanza di comunicazione di situazione a rischio contaminazione o, in caso di contaminazione, in mancanza di bonifica effettuata secondo le prescrizioni.</p> <p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs.152/06 art.258 comma 4)</b>            Il reato potrebbe verificarsi attraverso la contraffazione dei formulari e dei registri o nella non corretta identificazione dei rifiuti.</p> <p><b>Traffico illecito di rifiuti (D.lgs.152/06 art.259 comma 1)</b> SII non si occupa direttamente di trasporto e spedizione di rifiuti.</p> <p><b>Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs.152/06 art.279 comma 5)</b> SII non ha impianti che necessitano di autorizzazione all'emissione in atmosfera.</p> <p><b>Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.lgs.152/06 art.137 comma 11)</b> Il reato potrebbe nel caso degli scolmatori (previsti dall'art 103) negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo se SII scaricasse in periodi di secca o fuori dai tempi previsti dalla normativa.</p>	

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (<b>Art. 452-sexies c.p.</b>)</li> <li>- Circostanze aggravanti (<b>Art. 452-octies c.p.</b>)</li> </ul>	<p>Infatti, secondo il D.Lgs.152/06 per <i>Scarico si intende qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione</i></p> <p><b>Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (legge 68/2015 del 22/05/2015)</b></p> <p><b>Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)</b>                      Il reato di inquinamento ambientale è possibile attraverso la contaminazione delle acque dovute a malfunzionamento dei sistemi di depurazione in dotazione agli impianti che servono i diversi comuni.</p> <p><b>Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)</b>                      Il reato di disastro ambientale è difficilmente applicabile, in quanto i sistemi utilizzati dalla società sebbene possano avere dei malfunzionamenti non trattano materiali particolarmente pericolosi, e sono altresì monitorati in continuo per verificarne il corretto funzionamento e prevedono procedure di emergenza, in caso di necessità.</p>	

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
	<p><b>Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)</b> Il reato di delitto colposo contro l'ambiente è possibile, riguardo a problematiche di funzionamento degli impianti di depurazione gestiti dalla società, che possono portare a inquinamento ambientale prima della messa in sicurezza del sistema. Questa situazione è sempre e comunque gestita di concerto con l'autorità competente, attraverso apposite procedure di emergenza.</p> <p><b>Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)</b> Le circostanze aggravanti non si considerano probabili a fronte del sistema di controllo continuo che l'azienda può dimostrare essere in funzionamento all'interno della propria attività.</p> <p>Tutti gli altri reati sono considerati non applicabili.</p>	

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Per presidiare adeguatamente il tema dei reati ambientali SII S.p.A.:

- si è dotata di personale che si occupa di temi legati all'implementazione delle leggi ambientali Resp. tecnico.
- dettaglia e individua un programma di miglioramento sui temi ambientali anche all'interno dell'ambito del piano triennale degli investimenti evidenziando, dove è possibile, le diverse responsabilità e risorse
- forma periodicamente il proprio personale rispetto ad aggiornamenti / informazioni su temi ambientali (prevedendo specifici riferimenti all'interno del programma di formazione del personale);
- si è dotata di una procedura che si occupa di gestire gli aggiornamenti normativi sul tema ambientale (dall'individuazione delle tematiche, allo smistamento della normativa a cura del DG a specifiche riunioni di confronto sullo stato dell'adeguamento);
- definisce all'interno di una procedura le modalità:
  - di verifica dell'attuazione e di controllo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (anche attraverso la predisposizione di programmi o scadenziari);
  - di controllo dell'adeguatezza e di predisposizione della documentazione necessaria per il rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni (anche attraverso la predisposizione di programmi o scadenziari);
  - di gestione delle eventuali anomalie riscontrate;

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.137 comma 2); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.lgs.152/06 art.137 comma 3); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.lgs.152/06 art.137 comma 5);**

Per ridurre la probabilità della commissione dei reati SII S.p.A.

- effettua una sistematica attività di controllo sui produttivi;
- prevede all'interno del proprio codice etico delle regole di comportamento da tenersi con gli utenti / produttivi;
- ha definito delle modalità di comunicazione dei risultati delle analisi di laboratorio;
- ha previsto una specifica procedura per il monitoraggio dei limiti e predisposto un piano di azioni da intraprendere nel caso di superamento dei limiti stessi;
- si è dotato per il laboratorio di un sw gestionale automatizzato che tiene traccia di eventuali modifiche manuali ai dati registrati automaticamente. Tali modifiche sono oggetto di specifici audit e devono essere quindi giustificate dal responsabile del laboratorio

**Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.lgs.152/06 art.137 comma 11)**

SII ha censito tutti gli sfioratori presenti nella rete per poter conoscerne la posizione. La Società ha definito apposita procedura FOG-PR-01 per la gestione della manutenzione della rete fognaria e degli sfioratori. Di norma i controlli sono effettuati ogni tre mesi o dopo abbondanti piogge e il responsabile dell'area predispone piano piano settimanale per l'ispezione della rete. Le attività sono registrate dal personale operativo.

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
	<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs.152/06 art.256 comma 1)</b> SII ha definito procedure per la gestione dei tempi e dei volumi dei fanghi trattati (letti di essiccamento, filtro presse, nastro presse e centrifughe) e delle conseguenti modalità di smaltimento affidate a terzi. SII ha definito apposita istruzione DEP-IO-72 "Istruzione operativa per la corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti" dove sono menzionati le modalità di smaltimento dei rifiuti (metri cubi e tempi). SII ha definito apposita procedura SGI-PR-08 "gestione dei rifiuti". Nella procedura sono definite le modalità di identificazione del rifiuto, la classificazione del rifiuto, le modalità di gestione del deposito temporaneo, le modalità di controllo dei formulari. Le modalità di gestione dei rifiuti sono distinte per depurazione e potabilizzazione delle acque e per il laboratorio.</p> <p><b>Bonifica dei siti (D.lgs.152/06 art.257 comma 1) e Bonifica dei siti da sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.257 comma 2) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio con omissione della comunicazione agli enti competenti e della successiva bonifica in conformità al progetto approvato</b>                      Il reato potrebbe potenzialmente avvenire ad esempio nel caso di perdite delle fognature in gestione nella mancata comunicazione di situazione a rischio o nella bonifica non effettuata secondo prescrizioni. In questo senso è prevista una procedura che definisce le attività e le responsabilità nel caso di sversamenti, dalla comunicazione alla eventuale gestione/coordinamento delle attività di bonifica.</p> <p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs.152/06 art.258 comma 4)</b>                      Il personale di SII incaricato alla compilazione dei registri è stato adeguatamente formato proprio per evitare errori di compilazione dei registri obbligatori e dei formulari ed è stata emessa anche una istruzione operativa al riguardo                      Il reato potrebbe altresì verificarsi attraverso la contraffazione dei risultati delle analisi di laboratorio nell'attività di classificazione dei fanghi. Poiché la suddetta attività è svolta da un laboratorio terzo convenzionato con la ditta appaltatrice per l'attività di smaltimento fanghi, le possibilità che si configuri il reato sono del tutto marginali.                      SII ha definito apposita procedura SGI-PR-08 "gestione dei rifiuti". Nella procedura sono definite le modalità di controllo e archivio dei formulari.</p> <p><b>Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.) e Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)</b>                      Tutti gli impianti hanno decreti autorizzativi (tipicamente AUA) rilasciati da enti preposti (Provincia e ARPA per la depurazione e ASL per gli ambiti di potabilità.                      SII predispone un Piano degli investimenti per recepire gli interventi necessari a rispettare i limiti previsti dalla legge.                      Priorità di intervento è data ai centri più grossi e alla rilevanza ambientale dell'intervento da eseguire, attraverso la definizione dei termini di scadenza entro cui eseguire gli interventi migliorativi delle strutture operative. La gestione del piano degli investimenti è sotto la responsabilità della DG e prevede una verifica periodica, con gli enti preposti, dell'esecuzione dei lavori previsti.</p>	

<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	<b>Rev. 4</b>	<b>Data 10/06/2021</b>
--	---------------	------------------------

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>SII predispone un Controllo operativo con il proprio laboratorio interno per la verifica continua del rispetto delle prescrizioni di legge sulle caratteristiche di potabilità e depurazione dell'acqua, attraverso un piano di monitoraggio formalizzato e con registrazioni documentate dei risultati conseguiti.</p> <p>Nel caso di eventuali superamenti dei limiti previsti dalle autorizzazioni, SII comunica immediatamente agli enti preposti la situazione e definisce di concerto con l'ente gli interventi necessari a riportare le condizioni all'interno dei parametri di legge.</p>		

Reato	Aree/processi a rischio
<p>Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)            Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)            Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)            Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733-bis c.p.)            Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C , parte 1 (art. 1 L. n°150/92)            Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III , ed allegato C , parte 2 (art. 1 L. n°150/92)            Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A (Art. 3-bis L.150/92)            Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 L.150/92)            Norme in materia ambientale - Sanzioni penali            (Art. 137 c.13 d.lgs.152/06) - scarico di in mare di sostanze vietate da navi o aereomobili            Traffico illecito di rifiuti            (Art. 259 d.lgs.152/06)            Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)            Sanzioni (emissioni in atmosfera) (Art. 279 d.lgs.152/06)            Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono            (Art. 3 L. 28/12/1993 n°549)            Inquinamento doloso (art. 8 d.lgs.202/07)            Inquinamento doloso (art. 9 d.lgs.202/07)</p>	<p>Queste fattispecie di reato non sono applicabile a SII, considerate le attività della Società e anche l'oggetto sociale Società.</p>

 Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.		
<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	<b>Rev. 4</b>	<b>Data 10/06/2021</b>

**Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – RISCHIO BASSO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p><b>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> - nel caso in cui: 1) i lavoratori siano in numero superiore a tre, 2) sono minori in età lavorativa, 3) sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (indicate all'art.603 bis comma 3: ...lavoratori intermediati esposti a situazioni di grave pericolo rispetto alle prestazioni da svolgere o condizioni di lavoro) <b>(D.Lgs.298/98 art.22 comma 12 bis)</b></p>	<p>Il reato potrebbe verificarsi con le risorse direttamente occupate da S.I.I. S.p.A., con le risorse "gestite" da S.I.I. S.p.A. (somministrati), in via marginale e in modo indiretto, nel caso di lavoratori di società Terze a cui si sono stati subappaltati i lavori.</p>	<p>Direttore Generale                      Responsabile Tecnico                      Gestione del personale                      Rappresentante della                      Direzione</p>

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b>            Per ridurre il rischio di accadimento del reato in oggetto S.I.I. S.p.A. rispetta le seguenti regole / protocolli</p> <p>In merito ai Dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo di assunzione è regolato da una procedura operativa che definisce le attività da svolgere per la regolarizzazione della posizione lavorativa, i documenti da richiedere e le verifiche da effettuare (in merito ai requisiti di regolarizzazione lavorativa e anche del permesso di soggiorno, per quanto riguarda gli extracomunitari)</li> <li>• Inoltre, per quanto riguarda la Salute e sicurezza del lavoro, la società eroga la formazione obbligatoria di 4 ore, ulteriormente incrementata da quella specifica del dipartimento/ufficio</li> </ul> <p>Per i Somministrati la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seleziona solo le primarie agenzie di somministrazione utilizzando criteri ulteriori rispetto a quello del costo del servizio</li> <li>• riceve all'interno dei documenti contrattuali la garanzia di certificazione come agenzia presente nell'elenco del ministero del lavoro e l'esplicita dichiarazione da parte del fornitore di aver seguito quanto previsto dalle normative di Legge in termini di verifiche sul permesso di soggiorno e regolarità di iscrizione sui registri</li> <li>• Per la salute e sicurezza del lavoro eroga la formazione obbligatoria e garantisce un costante presidio delle situazioni a rischio</li> </ul> <p>Nel caso di lavori appaltati a Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizza fornitori presenti nel proprio elenco fornitori qualificato</li> <li>• obbliga l'Appaltatore, Subappaltatore a condividere e sottoscrivere il proprio Codice Etico all'interno del quale viene esplicitamente richiesto il rispetto della normativa relativa all'assunzione e al permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari oltre che del rispetto della normativa relativa al D.Lgs.81/2008 sulla salute e sicurezza dei lavoratori;</li> <li>• all'interno delle procedure sul tema del D.Lgs.81/2008 predispone - laddove previsto- i documenti necessari preventivamente allo svolgimento dei lavori (DUVRI);</li> <li>• conduce audit a campione per verifica della sicurezza e della posizione dei lavoratori della ditta appaltatrice nel corso dei lavori.</li> </ul>		



Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**Rev. 4**

**Data 10/06/2021**

Reato	Aree/processi a rischio
Disposizioni contro immigrazioni clandestine ( <b>art. 12 d.lgs. 286798</b> ) Tale tipologia di reato si configura quando un'organizzazione promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri in territorio dello Stato, ovvero di altro Stato di cui la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente	N/A Reati non applicabile per SII S.p.A.

**Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) – RISCHIO MEDIO**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (<b>Art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74</b>)</p>	<p><b>Ciclo passivo e calcolo delle imposte. Predisposizione dei dichiarativi fiscali (non solo annuali) che contengono l'indicazione di elementi passivi.</b> Ricorre quando, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o l'iva, vengono indicati nelle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fatture oggettivamente inesistenti perchè riferite a operazioni fittizie; sovrapproduzione perchè riferita ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà; fatture soggettivamente inesistenti perchè riferite ad operazioni in cui l'emittente o il destinatario/beneficiario dell'operazione risultante dal documento, non è quello reale). Il reato tuttavia si perfeziona quando la falsa documentazione sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero sia detenuta ai fini di prova nei confronti del Fisco in caso di controlli</p> <p><b>Note spese.</b> Ricorre quando, le spese chieste a rimborso (e dedotte) non dovessero essere sostenute in tutto o in parte dall'interessato (dipendente, collaboratore, amministratore) (c.d. nota spesa gonfiata). Questa area di rischio è molto bassa in SII.</p>	<p>CDA/Direttore Generale/Area Amministrativa Responsabile a.i./Revisore</p>
<p>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (<b>Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74</b>)</p>	<p><b>Cicli operativi (ciclo passivo e ciclo attivo) e calcolo delle imposte.</b></p> <p><b>Predisposizione dei dichiarativi fiscali.</b></p> <p><b>Determinazione di eventuali crediti di imposta di cui potrebbe beneficiare la Società.</b> Il reato si potrebbe configurare nella produzione di fatture attive per un valore inferiore a quello</p>	<p>CDA/Direttore Generale/Area Amministrativa Responsabile a.i./Revisore</p>

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (<b>Art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74</b>)</li> <li>-</li> <li>- Occultamento o distruzione di documenti contabili (<b>Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74</b>)</li> <li>- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (<b>Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74</b>)</li> </ul>	<p>effettivo oppure fatture passive false o di qualsiasi documento contabile falso o fraudolento al fine di indurre in errore l'amministrazione finanziaria e/o evadere le imposte dovute. Con riferimento a quest'ultimo aspetto la società potrebbe anche procurarsi documenti falsi al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali non dovute, quali i crediti di imposta i (es. Credito Iva, Credito R&amp;S,...)</p> <p><b>Ciclo attivo.</b> Il reato concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento, il quale, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p><b>Cicli operativi (ciclo passivo e ciclo attivo).</b> Il reato si potrebbe configurare nella distruzione di documenti contabili e/o scritture contabili la cui conservazione è obbligatoria ai fini di legge per consentire all'amministrazione finanziaria la ricostruzione storica dei redditi prodotti negli esercizi passati. Anche in caso di smarrimento e/o distruzione accidentale della contabilità è necessario documentare con precisione l'evento al fine di escludere l'intenzionalità.</p> <p><b>Pagamento delle imposte.</b> Il reato si potrebbe configurare nel compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione</p>	<p>CDA/Direttore Generale/Area Amministrativa Responsabile a.i./Revisore</p> <p>CDA/Direttore Generale/Area Amministrativa Responsabile a.i./Revisore</p> <p>CDA/Direttore Generale/Area Amministrativa Responsabile a.i./Revisore</p>

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
	coattiva. Le principali fattispecie che caratterizzano il tentativo da parte dell'Ente di sottrarsi in modo fraudolento al pagamento delle imposte sono scarsamente applicabili (i.e scissione societaria, trust, cessione di azienda, prelievo di contanti,...). In particolare l'utilizzo del contante è limitato solo al rimborso delle spese, peraltro assai limitate.	

**Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:**

Per ridurre il rischio di accadimento del reato in oggetto S.I.I. S.p.A. rispetta le seguenti regole / protocolli:

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

La Società amministra i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione in favore degli utenti finali, siano essi privati che utenti all'ingrosso o industriali. Per ciascuno dei servizi resi la Società si avvale di una catena di approvvigionamento altamente regolamentata (es. fornitore di energia elettrica) in cui ogni rapporto di fornitura afferente all'attività "core" è disciplinato da un contratto quadro.

I principali contratti in essere alla data di redazione del presente documento riguardano: la fornitura di energia elettrica, la manutenzione delle reti, lo spurghi e lo smaltimento fanghi, la manutenzione di impianti elettrici, la fornitura di contatori e il noleggio auto. Ciascuno dei contratti suddetti viene sottoscritto mediante procedura di bando pubblico che prevede il coinvolgimento di più soggetti chiamati a gestire il bando e ad assegnare conseguentemente l'incarico (CTRL 1). Relativamente invece agli acquisti meno significativi sia in termini di volume di affari che di prezzo del servizio/bene richiesto, la Società impone la selezione del fornitore soddisfacente la richiesta di acquisto attraverso il portale dei fornitori denominato "cruscotto elenco fornitori e gare telematiche", nel quale a completamento dell'ordine effettuato è possibile monitorare anche il centro di costo richiedente la spesa, quindi l'autorizzazione alla spesa da effettuare (CTRL 2). Ogni fattura ricevuta dalla Società, prima di poter essere pagata, deve essere autorizzata dal responsabile richiedente la spesa o dal direttore generale sulla base dei limiti di spesa imposti dalla procedura interna adottata che firma il documento e appone il timbro. Le soglie autorizzative alla spesa sono le seguenti: importi fino a euro 20.000 richiedono l'approvazione del Direttore Generale + eventuali subdeleghe fino a euro 5.000 concesse ai responsabili di funzione; importi superiori a euro 20.000 richiedono l'approvazione del CdA (CTRL 3).

Infine, la Società, operando in un settore regolamentato, è obbligata a presentare l'unbundling contabile, pertanto, a tal fine, tutte le spese incluse in bilancio sono soggette ad un'ulteriore e attenta analisi da parte dell'area amministrativa per la corretta individuazione del centro di costo (CTRL 4).

In merito al processo di note spese, la Società non è caratterizzata da importi significativi legati a rimborsi spese effettuate dai propri collaboratori e dipendenti.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74) e Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

La Società consuntiva 3 tipologie di ricavi: 1) ricavi derivanti da servizi erogati a utenti finali (privati) relativamente all'erogazione di acqua e alle attività di depurazione; 2) ricavi derivanti da utenti all'ingrosso per il consumo di acqua; 3) ricavi associati agli utenti industriali per i servizi di fognatura e depurazione. In aggiunta delle suddette categorie di fatturato inerente l'attività "*core*", si rilevano i lavori per allacciamento delle reti e i canoni di locazione attiva. Il processo di fatturazione attiva è totalmente automatizzato e orientato a controllo.

Il processo di fatturazione attiva ha inizio con la consuntivazione dei consumi che può avvenire mediante denuncia diretta da parte del cliente (in particolare per gli utenti industriali) oppure mediante lettura diretta da parte della Società. Tutte le fatture vengono create sulla base dei consumi dichiarati e/o letti direttamente dai rilevatori di consumo (CTRL 5). La fatturazione segue dei cicli periodici sulla base del contratto negoziato con il cliente (bimestrale, trimestrale, semestrale). La fattura viene elaborata dal sistema gestionale mediante la creazione di "routine" (processi automatizzati di creazione fatture) al termine dei quali in caso di anomalie vengono prodotti *alert* con gli errori identificati. (CTRL 6). La registrazione contabile delle fatture emesse viene effettuata su base quindicinale mediante produzione di un documento di riepilogo il cui contenuto viene registrato in Co.Ge. (registrazione unica: Crediti c/riepilogo @ ricavi) (CTRL 7).

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

Tutte le registrazioni contabili sono archiviate nel sistema informativo. Le scritture contabili possono essere registrate solo dall'area amministrativa. Durante l'anno l'Ente non essendo soggetto a rendicontazioni periodiche non è solito bloccare i periodi contabili, se non in occasione della redazione del bilancio. Tuttavia, chiunque effettua scritture contabili nel sistema è tracciato, pertanto qualora si dovessero cancellare e/o modificare le scritture contabili, la modifica verrebbe identificata e il responsabile dell'area amministrativa, che è deputato al controllo della corretta rilevazione delle operazioni societarie, avrebbe gli strumenti per accorgersene (CTRL8).

Il controllo sulla corretta rilevazione delle scritture contabili è anche esercitato dal revisore legale su base almeno trimestrale (CTRL 9). Le fatture sono tutte elettroniche pertanto sono tutte tracciate, tracciabili e archiviate sul sistema di interscambio accessibile direttamente dall'amministrazione finanziaria. La stessa cosa è valida anche per le fatture passive (CTRL 10).

Reato	Aree/processi a rischio
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione infedele (Art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</li> <li>- Omessa Dichiarazione (Art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</li> <li>- Indebita Compensazione (Art. 10-quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</li> </ul>	<p>N/A Reati non applicabili per SII S.p.A.</p>



Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**Rev. 4**